

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	21
DIFESA (IV)	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
FINANZE (VI)	»	42
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	44
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	48
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	55
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	59
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	68

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 89.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	72
AGRICOLTURA (XIII)	»	78
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	108
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	120
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	121

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Esame emendamenti C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 maggio 2017.

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Esame emendamenti C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	6
Variazioni nella composizione della Commissione	6
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 495, 661, 1093, 1137, 1958, 2409, 2446, 2545, 2562, 3140, 3225, 3276, 3323, 3326, 3552, 3789, 3835, 4100, 4131, 4235 e 4259</i>) .	6
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 Santerini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	19
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Emendamenti C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	20
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	11
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Atorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragonelli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII, n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza
del presidente Andrea MAZZIOTTI DI
CELSO. — Interviene la sottosegretaria di
Stato per le riforme costituzionali e i rap-
porti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Scelta Civica-Ala Per La Costituente Liberale e Popolare-Maie, il deputato Enrico Zanetti entra a far parte della I Commissione.

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.

C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 495, 661, 1093, 1137, 1958, 2409, 2446, 2545, 2562, 3140, 3225, 3276, 3323, 3326, 3552, 3789, 3835, 4100, 4131, 4235 e 4259).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 11 maggio il gruppo del Movimento 5 Stelle ha confermato la volontà di mantenere il disabbinamento della proposta di legge C. 2354. Successivamente la Commissione, dopo aver deliberato la delimitazione del perimetro d'esame, ha adottato, come testo base, il nuovo testo proposto dalla relatrice, deputata Roberta Lombardi. Il termine per la presentazione di proposte emendative è stato fissato alle ore 10 della giornata odierna.

Peraltro, nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto, con il consenso del gruppo del Movimento 5

Stelle, di proporre alla Commissione di procedere all'abbinamento delle ulteriori proposte di legge in materia d'indennità dei membri del Parlamento e delle proposte recanti disposizioni in materia di vitalizi, già all'esame della Commissione, ridefinendo, di conseguenza, il perimetro d'esame.

Pertanto, al fine di procedere nel senso indicato dall'Ufficio di Presidenza, chiede preliminarmente ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle di confermare la volontà di rinunciare al disabbinamento della proposta di legge C. 2354 Lombardi.

Andrea CECCONI (M5S) a nome del suo gruppo conferma la volontà di rinunciare al disabbinamento della proposta di legge C. 2354 Lombardi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito della rinuncia al disabbinamento da parte del gruppo Movimento 5 Stelle sono abbinati, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, le seguenti proposte di legge recanti disposizioni in materia di indennità dei membri del Parlamento: C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 4131 Bianconi, C. 4100 Civati, C. 4235 Gigli, C. 4259 Caparini.

Propone, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, l'abbinamento delle seguenti proposte di legge recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali, già all'esame della Commissione o assegnate successivamente alla data dell'ultima seduta svolta: C. 1093 Grimoldi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, Lombardi 3552. Propone, altresì, sempre ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, l'abbinamento delle seguenti proposte di legge che trattano aspetti specifici della materia dell'indennità parlamentare: C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, in seguito all'abbinamento delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali, va nuovamente valutato il perimetro di esame della Commissione che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza e in linea con quanto già deliberato dalla Commissione sul medesimo oggetto nelle sedute del 6 ottobre 2016 e dell'11 maggio 2017, potrebbe essere il seguente: determinazione e disciplina dell'indennità spettante ai membri del Parlamento; disciplina del rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali e disciplina della diaria dei parlamentari; regime tributario; disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e – limitatamente alle sole norme di principio – dei consiglieri regionali; regime di trasparenza connesso alle suddette materie. Tale perimetro, se deliberato dalla Commissione, sarà considerato ai fini della predisposizione e dell'adozione di un nuovo testo base per il prosieguo dell'esame e per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite.

Pone in votazione la proposta di delimitare l'ambito d'esame della Commissione nei termini sopra indicati.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Danilo TONINELLI (M5S) precisa che la conferma del disabbinamento era stata espressa dal suo gruppo nell'ultima seduta a seguito della iniziale scelta del gruppo del Partito democratico, manifestata in una precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di opporsi alla proposta del gruppo del M5S di abbinare le proposte di legge in materia di vitalizi. Osserva, infatti, che il suo gruppo, con tale disabbinamento,

intendeva assicurare un *iter* parlamentare spedito, con lo scopo di rispettare i tempi previsti per l'avvio della discussione in Assemblea di un provvedimento rientrando nella sua quota di opposizione. Osserva che il suo gruppo ora non può che prendere atto del cambiamento di posizione da parte del gruppo del Partito democratico, che, smentendo la sua impostazione iniziale, ha condiviso l'esigenza di unificare il tema del trattamento economico dei membri del Parlamento con quello previdenziale. Pur stigmatizzando un atteggiamento contraddittorio del gruppo del Partito democratico, che ha determinato un'inutile perdita di tempo, fa presente che ora il suo gruppo non può che manifestare soddisfazione per l'ampliamento del perimetro di esame in oggetto.

Roberto GIACHETTI (PD) interviene per lasciare agli atti il suo stupore per il comportamento di un gruppo di opposizione che, per concentrarsi sul merito della questione, ha perso di vista l'aspetto procedurale che rischia di creare, a suo avviso, un pericoloso precedente. Infatti, in seguito all'abbinamento ora disposto, si potrà verificare che un provvedimento iscritto in quota opposizione, come la proposta di legge Lombardi, venga fagocitato da una proposta di legge di un esponente della maggioranza, come la proposta a prima firma Richetti, con la possibilità di essere espunto dal testo base. Il Movimento 5 Stelle avalla così il fatto che un provvedimento della maggioranza venga discusso in Assemblea in quota opposizione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in risposta al deputato Giachetti, fa notare che quanto accaduto nella seduta odierna non costituisce alcun precedente pericoloso per le prerogative delle minoranze, atteso che, in base ad una corretta interpretazione del Regolamento, rientra nel diritto dell'opposizione, una volta rinviato in Commissione un provvedimento in sua quota, confermare o meno il disabbinamento delle altre proposte di legge ver-

tenti sulla medesima materia. Fa notare, dunque, che, secondo il Regolamento vigente, non vi è alcuna possibilità che un gruppo di maggioranza si attribuisca prerogative che spetta soltanto alle minoranze esercitare o meno in relazione alla calendarizzazione in Assemblea di un provvedimento rientrando nella sua quota. Osserva, inoltre, che, nel caso di specie, una volta che il gruppo Movimento 5 Stelle ha rinunciato al disabbinamento, non si è fatto altro che procedere ad abbinare altre proposte di legge ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 77 del Regolamento della Camera dei deputati. Fa notare, infatti, che il tema dei vitalizi era già contenuto nella proposta di legge C. 2354, a prima firma della deputata Lombardi.

Danilo TONINELLI (M5S) concorda con quanto affermato dal Presidente. Nel sottolineare che la proposta di legge Lombardi già contiene il tema dei vitalizi, precisa di non aver mai detto che il tema dell'indennità vada scorporato, ma di aver dato la disponibilità all'abbinamento in quanto la proposta di legge Richetti è condivisa dal suo gruppo.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che la maggioranza non abbia leso alcun diritto delle minoranze, e fa notare che, una volta che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha rinunciato al disabbinamento rispetto alla proposta di legge Lombardi C. 2354, ritiene del tutto giustificata la scelta testè operata dalla Commissione di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della proposta di legge Richetti C. 3225, che interviene peraltro su un tema contenuto anche nella proposta di legge C. 2354.

Giuseppe LAURICELLA (PD) concorda con quanto affermato dal deputato Giachetti. Rileva infatti come ci si trovi di fronte a una procedura non ben definita, dove i tempi sono dettati dal gruppo del Movimento 5 Stelle che non ha più nella sostanza la titolarità del provvedimento. Avanza il sospetto che la disponibilità del Movimento 5 Stelle a rinunciare al tema

dell'indennità possa essere motivata dal fatto che l'indennità viene percepita oggi, mentre i vitalizi riguardano un emolumento futuro. Anticipa che presenterà uno o due emendamenti tesi a stabilire un'indennità per i parlamentari di 5.000 euro lordi onnicomprensiva, comprendente quindi tutti i possibili rimborsi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), condividendo quanto affermato dal deputato Giachetti, ritiene che si sia di fronte ad una forzatura regolamentare che rischia di consentire ai gruppi di maggioranza di impadronirsi di strumenti che spettano, per Regolamento, all'opposizione. Preso atto con rammarico che i gruppi del Partito democratico e del M5S, su un tema così delicato, hanno trovato una convergenza al solo scopo di rivaleggiare tra loro nell'atto di cavalcare l'onda emotiva dell'opinione pubblica, fa presente che il suo gruppo rivendica il rispetto delle regole al fine di scongiurare prassi parlamentari suscettibili di alterare la corretta dialettica tra maggioranza e opposizione.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, rileva come sia ipocrita l'atteggiamento di alcune forze politiche che si preoccupano del fatto che si possa creare un precedente, quando tutta l'attuale legislatura è stata caratterizzata da un uso strumentale dei precedenti. Chiede se, senza alterare ulteriormente la tempistica dell'esame del provvedimento, possa essere sollecitata la risposta della Presidente della Camera e del Presidente della XI Commissione al fine di abbinare all'esame anche il tema dei collaboratori parlamentari.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in risposta alla deputata Lombardi, osserva che sulla questione posta dal suo gruppo in ordine alla materia riguardante gli aspetti del rapporto di lavoro dei collaboratori occorre attendere la risposta da parte del presidente della XI Commissione, considerato che la materia richiamata è oggetto di un provvedimento incardinato in quella Commissione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) concorda con le affermazioni del deputato Giachetti. Ritiene che in tutti i casi il tema dell'indennità vada ricompreso in un nuovo testo base. Affrontare solo il tema dei vitalizi significa solo gettare fumo negli occhi dell'opinione pubblica e ciò non è condivisibile. Annuncia che presenterà emendamenti tesi a ridisegnare l'indennità parlamentare nei termini previsti dalla proposta di legge di cui è primo firmatario, vale a dire commisurata al reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito dal parlamentare prima della sua elezione.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) ricorda di aver intrapreso nel corso delle correnti legislative una iniziativa personale, mirata alla costituzione di un intergruppo parlamentare con il compito di approfondire la tematica della previdenza dei membri del Parlamento. Ricordato che a tale iniziativa non aderirono né esponenti del gruppo del Partito democratico né esponenti del gruppo Movimento 5 Stelle, si dichiara sorpreso che in questo momento vi sia tanta attenzione su tale tema da parte di tali schieramenti.

Matteo RICHETTI (PD) osserva che la situazione in atto è quella di forze politiche che cercano di superare il loro divario senza attivare una competizione tra di loro. A lui non interessa piantare una bandierina, ma ottenere un risultato. Ricorda al proposito che quando un esponente di rilievo del Movimento 5 Stelle, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, dichiarò che non era necessaria una legge sui vitalizi, ma era sufficiente una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, pur non condividendo tale posizione, si è attivato per costruire un percorso in tal senso. Chiede rispetto per le varie posizioni e un dibattito costruttivo e di qualità sulla materia, senza bloccarsi sulle indennità e senza trasformare la discussione in un dibattito preelettorale. Ricorda che la sua proposta di legge, che è stata sottoscritta nei giorni scorsi da deputati del Movimento 5 Stelle, era stata già condivisa da deputati di altri gruppi, come la deputata Gelmini.

Danilo TONINELLI (M5S) fa notare che il suo gruppo si è convinto della necessità di intraprendere la strada della sede referente per affrontare il tema della previdenza dei membri del Parlamento solo dopo aver constatato la difficoltà di sottoporre tali argomenti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiede alla deputata Lombardi se intenda confermare la propria volontà di svolgere le funzioni di relatrice.

Roberta LOMBARDI (M5S), rinuncia a svolgere la funzione di relatrice.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'incarico di svolgere la funzione di relatore è conferito al deputato Matteo Richetti.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori ricorda che il seguito dell'esame del provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 23 maggio. A tal proposito l'Ufficio di presidenza, dopo aver stabilito che il nuovo testo base sarà adottato nella seduta di giovedì 18 maggio e che il termine per la presentazione di proposte emendative sarà fissato a martedì 23 maggio alle ore 16, ha convenuto, con il consenso del gruppo del Movimento 5 Stelle, di sottoporre alla Presidente della Camera e alla Conferenza dei Presidenti di gruppo l'esigenza di rinviare al 31 maggio prossimo il seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.

C. 2019 Santerini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole con una condizione della Commissione Bilancio. Al fine di recepire tale condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il relatore ha presentato gli emendamenti 1.1 e 1.2. (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.1. e 1.2.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.1 e 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, perché ritiene inopportuno che si ricorra, con una frequenza che definisce eccessiva, allo strumento legislativo per l'istituzione di giornate della memoria, che, a suo avviso, rischiano di tradursi in un formalismo commemorativo privo di una reale efficacia. Ritiene che per simili iniziative sarebbe preferibile percorrere strade meno formali ma più concrete.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, pur condividendo in termini generali i rilievi del deputato Sisto sull'eccessivo numero di celebrazioni civili istituite, rileva che il provvedimento in esame riguarda una giornata già prevista a livello europeo. Inoltre la Giornata non è dedicata a rievocare eventi calamitosi, ma a ricordare chi si è adoperato per salvare vite umane. In questo modo, celebrando la vita, produce effetti benefici sulle giovani generazioni. Invita il deputato Sisto a rivedere la propria posizione di contrarietà.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) accogliendo la richiesta del relatore, modifica la propria posizione e dichiara l'astensione

del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, auspica che possano essere avviate le procedure per poter trasferire il provvedimento in sede legislativa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Emendamenti C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Benedetti 27.220; rileva quindi che i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 e gli emendamenti 4.800, 5.600 (*nuova formulazione*), 11.600 (*nuova formulazione*) e 25.600 (*nuova formulazione*) della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 20.05

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Atorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Piscichio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII, n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, invita i gruppi ad esprimere la loro posizione sulla proposta di testo base da lui presentata.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce la posizione non favorevole del suo gruppo alla proposta di testo base avanzata dal presidente e relatore. Ribadisce, altresì, la posizione favorevole del suo gruppo alla proposta di testo da lui anticipata nella precedente seduta, basato al 50 per cento su un sistema maggioritario con collegi uninominali e al 50 per cento su un sistema proporzionale.

Danilo TONINELLI (M5S) prende atto della già annunciata giravolta del Partito

Democratico, fatta quando sembrava prendere corpo un testo base condiviso. Invece il Partito Democratico ha deciso di mettere un *aut aut* sulla propria proposta. Osserva che il segretario del Partito Democratico ha definito il testo base del presidente e relatore un « *cespugliellum* » in quanto favorirebbe, con soglie di sbarramento del 3 per cento, i piccoli partiti. In realtà si tratta dell'impianto basato sull'*italicum* corretto dalla sentenza della Corte costituzionale che rappresenta un punto di partenza che può essere senz'altro migliorato. Ricorda che in tutti i casi il testo base proposto dal presidente e relatore non prevede le coalizioni, al contrario della proposta del Partito Democratico. Questa infatti favorisce realmente i piccoli partiti come quelli che fanno capo rispettivamente al senatore Verdini e al Ministro Alfano, che sono nati dalla trasmissione di parlamentari provenienti da altri gruppi. Sono insomma gruppi basati su una logica di potere e disponibili a votare alla Camera anche uno sbarramento al 5 per cento che al Senato diventerebbe al 3 per cento. Inoltre, sarebbero premiati con l'assegnazione di collegi uninominali dove diventa fondamentale il criterio della desistenza. È importante quindi che la Commissione resista a questo tentativo di offesa delle prerogative parlamentari e che il presidente, anche in caso di non approvazione del suo testo, resti relatore. In questo caso potrebbe fare correzioni in senso maggioritario sul suo testo o delineare un sistema veramente simile a quello tedesco che è l'opposto di quello proposto dal Partito Democratico.

Domenico MENORELLO (CI), nel far presente che il suo gruppo è un cespuglio nato col consenso elettorale del 10 per cento, preannuncia l'adesione alla proposta di testo base del presidente e relatore per il metodo più che per il merito. Ricorda infatti che il metodo è quello del confronto che superi logiche di parte di ciascuna forza politica e che è stato richiamato nel dibattito in Commissione anche dal deputato Fiano. Si tratta di un

punto di sano compromesso. Ricorda inoltre che anche il Partito Democratico si era dichiarato favorevole nelle ultime sedute di aprile a un testo base che prevedesse un premio alla lista, come fa la proposta Cuperlo C. 4240. Sottolinea poi come l'attuale segretario del Partito Democratico ha parlato della sola necessità di mettere a punto l'*italicum*. Il testo base proposto dal presidente è uno sforzo costruttivo di tutti, sul quale anche il Partito Democratico aveva annunciato di non avere un atteggiamento ostruzionistico. Il testo base è un lavoro della Commissione e va approvato per non minare il lavoro stesso della Commissione. Subordinatamente si associa alla richiesta che il presidente rimanga in tutti i casi relatore del provvedimento, in quanto assicura una posizione di neutralità.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) osserva che, com'era prevedibile, il Partito Democratico ha giocato alla fine la sua carta a sorpresa, dopo che il presidente, nella sua veste di relatore, aveva correttamente presentato la sua proposta di testo base. La posizione del Partito Democratico rende inevitabile che il testo base del presidente e relatore, da lui considerato il migliore, non sarà approvato. A questo punto i cittadini, che non si appassionano al dibattito sulla legge elettorale, subiranno la nuova legge senza essere in grado di valutarla. Sarà fatto credere loro di poter scegliere i loro rappresentanti, ma non sarà così. Infatti, il 50 per cento di proporzionale sarà assegnato con piccoli collegi senza preferenze, buoni non alla conoscenza dei candidati ma all'elezione di candidati nominati dall'alto. Anche nei collegi uninominali, come insegna la passata esperienza, gran parte dei candidati poveranno dall'alto senza avere conoscenza diretta del territorio. Nel sottolineare che non farà guerre di religione, perché è difficile ottenere il consenso dell'opinione pubblica, per le ragioni sopra esposte, ricorda che nel passato chi ha

adottato leggi elettorali a proprio uso e consumo non ha avuto fortuna e ne ha subito le conseguenze invece che i vantaggi. In questo senso augura la stessa fortuna al Partito Democratico.

Pino PISICCHIO (Misto) fa presente ai colleghi che la reiterazione dell'uso dei nomi latini, strumento che il politologo Giovanni Sartori usava per esprimere il suo disappunto verso alcuni sistemi elettorali, non porta assolutamente bene. Propone quindi di fare una legge insieme, trovando un punto di convergenza. Osserva che le posizioni delle forze politiche sono state già diffuse dalle agenzie di stampa e non ha quindi molto da aggiungere a quello già detto nella precedente seduta. Chiede però al presidente, nel momento in cui il partito di maggioranza relativa ha confermato la sua posizione dissenziente rispetto al testo base, non pervenire alla votazione del medesimo per non rompere un equilibrio legato alla figura del presidente che costituisce un punto di convergenza e stabilità in grado di garantire tutte le forze politiche. Una votazione porterebbe, a suo avviso, a una lacerazione poco utile al mantenimento di tale punto di equilibrio.

Maurizio LUPI (AP-CpE-NCD) ritiene che il testo elaborato dal presidente nella veste di relatore, avendo operato una sintesi tra le diverse posizioni, persegue l'obiettivo di favorire il maggior consenso possibile dei gruppi, nella prospettiva di assicurare quanto prima l'approvazione di una legge elettorale. Fa notare che, qualora il gruppo del Partito Democratico condividesse tale proposta di testo unificato, che appare un buon punto di partenza per il seguito dell'*iter*, le possibilità di garantire una legge elettorale al Paese sarebbero elevate. In risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Toninelli, ricordato che il gruppo di AP-CpE-NCD alle ultime elezioni europee ha riscosso un risultato elettorale di oltre un milione di voti, rileva l'esigenza che il

principio della rappresentatività – da coniugare con quella della governabilità – non sia sacrificato. Dopo aver assistito ad una sconfitta istituzionale che ha visto il Parlamento rinviare l'avvio del dibattito della legge elettorale in attesa delle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, ora occorre, a suo avviso, un gesto di dignità, che consiste nel prendere atto con realismo della situazione attuale, che appare mutata dall'esito del recente referendum costituzionale. Fa notare che, qualora il testo predisposto dal presidente, nella veste di relatore, non venisse adottato come testo base, occorrerebbe da subito individuare un percorso alternativo con il medesimo obiettivo di elaborare un testo che miri al massimo consenso possibile dei gruppi.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di testo unificato del presidente e relatore, identificandosi nella proposta di legge C. 4177, a sua prima firma, che si basa su un impianto maggioritario, fondato su collegi uninominali. Rileva contraddittoria sia la posizione espressa dal deputato Toninelli, atteso che in un recente passato il massimo esponente del M5S si era schierato a favore del *Mattarellum*, sia la posizione del deputato Menorello, considerato il gruppo dei CI ha presentato una proposta con meccanismi per metà maggioritari e per l'altra metà proporzionali. Fa notare, al contrario, che la posizione espressa dal gruppo del Partito Democratico appare coerente a quanto espresso durante il dibattito. Rileva poi che la proposta di legge C. 4177, a sua prima firma, pur presentando elementi in comune con quella preannunciata dal gruppo del Partito Democratico, presenta proprie caratteristiche che fanno riferimento soprattutto ad un meccanismo premiale. Ritiene, in conclusione, che la proposta formulata dal presidente, nella sua veste di relatore, riassume i diversi errori commessi nel corso dell'*iter* e non possa essere condivisa.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si dichiara un convinto sostenitore del modello proporzionale, osservando che le culture politiche non possono essere sacrificate a vantaggio della governabilità, con il rischio di determinare uno scollamento tra corpo elettorale e rappresentanti politici. Giudica paradossale che il gruppo del Partito Democratico – dopo aver lasciato che i lavori della Commissione si arenassero in una sorta di palude, in attesa di fare chiarezza al proprio interno – decida all'ultimo di calare dall'alto un veto nei confronti del testo elaborato dal presidente e relatore – il cui sforzo di sintesi verrebbe così vanificato – annunciando solo verbalmente una propria specifica proposta. Rileva poi che la proposta delineata per grandi linee dal gruppo del Partito Democratico non assomiglia neanche lontanamente al modello tedesco, che, invece, si caratterizza, a suo avviso, per un tasso accettabile di rappresentanza, dal momento che la vocazione maggioritaria determinata dal sistema dei collegi uninominali appare davvero temperata da una ripartizione in senso proporzionale dei seggi. Fa notare che se la proposta preannunciata dal deputato Fiano si avvicinasse anche solo per metà a quel modello tedesco, il suo gruppo la voterebbe. In conclusione, auspica che la Commissione, nella seduta odierna, non si pronunci sull'adozione del testo base, in attesa che la proposta del gruppo del Partito Democratico venga formalizzata ufficialmente. Solo a quel punto, il presidente, in qualità di relatore, potrà trarre le fila del dibattito, elaborando eventualmente una ulteriore proposta che garantisca il massimo del consenso.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva che, qualora si ponesse in votazione la proposta di testo unificato del presidente, elaborata nella sua veste di relatore, il suo gruppo esprimerebbe un voto di astensione. Osserva, infatti, che il suo gruppo non intende rappresentare un ostacolo ad una parlamentarizzazione dell'*iter*, pur nutrendo forti perplessità sulla parte di tale testo che riproduce la presenza dei capilista bloccati. Si dichiara sconcertato

dall'atteggiamento assunto dal gruppo del Partito Democratico, facendo notare che gli esponenti di tale gruppo hanno espresso posizioni contraddittorie, smentendo alla fine le loro stesse dichiarazioni con le quali mostravano apertura al dialogo e al confronto. Nutre dunque il sospetto che l'intenzione del gruppo del Partito Democratico sia quella di far saltare il tavolo, precludendo la possibilità di raggiungere un'intesa. Fa presente poi che non intende pronunciarsi sulla proposta preannunciata dal deputato Fiano, finché essa non sarà presentata formalmente. Osserva che il suo gruppo si batterà per favorire l'approvazione di una legge elettorale, nel rispetto di quanto indicato dal Presidente della Repubblica, evitando un fallimento politico che sarebbe evidente, a suo avviso, se neanche si riuscissero ad armonizzare i due sistemi elettorali di Camera e Senato. Evidenzia, peraltro, che il suo gruppo è pronto a confrontarsi su diversi modelli elettorali, avendo come obiettivo prioritario assicurare una legge elettorale al Paese, ritenendo che nessun gruppo possa imporre ad altri una soluzione piuttosto che un'altra. Ritene che il gruppo del Partito Democratico debba avvertire la responsabilità di avviare un percorso incentrato sulla cautela e sul dialogo, tenuto conto degli errori in cui è incorso nella corrente legislatura sempre sul tema della legge elettorale, approvata ricorrendo ad un voto di fiducia e poi dichiarata incostituzionale. Auspica, in conclusione, che siano assicurati il rispetto delle procedure parlamentari e tempi congrui di esame, rilevando che sarebbe inaccettabile espropriare la Commissione del suo ruolo.

Antonio DISTASO (Misto-CR), dopo aver rilevato che il suo gruppo è a favore di un sistema maggioritario, ritiene che la posizione espressa dal deputato Fiano introduca nel dibattito un elemento di novità che andrà valutato nel concreto, una volta che sarà formalizzata la proposta preannunciata da quel gruppo. Giudica inaccettabile, dunque, bocciare una proposta senza neanche averla esaminata, osser-

vando come appaia utile avere davanti diverse soluzioni affinché, a seguito di un'ampia discussione, sia scelta la migliore possibile.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) ricorda alla Commissione che quando è stato depositato il testo base predisposto dal presidente e relatore il suo gruppo ha espresso un giudizio complessivamente negativo, in particolare sugli aspetti relativi ai capilista bloccati e sugli effetti distorsivi del premio di maggioranza. Ritiene che, a questo punto, occorra trovare la soluzione più adeguata per il prosieguo dei lavori ed evitare di fare ulteriori ipocrisie politiche. Preannuncia fin da ora che se si decidesse di procedere alla votazione del testo nella seduta di oggi, il suo gruppo si asterebbe. Ribadisce la necessità di un confronto aperto senza atteggiamenti ostruzionistici da parte di nessuno ma non ritiene che ciò impedisca di poter esprimere un giudizio negativo sui testi presentati. Osserva altresì come a questo punto la Commissione non sia nelle condizioni di rispettare il termine del 29 maggio previsto per l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea e su tale ulteriore rinvio ritiene che qualcuno si debba assumere le conseguenti responsabilità.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene di poter affermare che l'effetto *referendum* possa considerarsi esaurito e che ci si trovi di fronte a nuove trovate illusionistiche e a forme di inaffidabilità parlamentare da parte del gruppo di maggioranza relativa.

Ritiene che, a questo punto, servano comportamenti concreti che consentano alla Commissione di poter procedere nei suoi lavori secondo il percorso stabilito. Desidera, al riguardo, dare atto al presidente di aver dato prova di terzietà e per questo ritiene debba mantenere il ruolo di relatore fin qui svolto egregiamente. Ricorda altresì come il cosiddetto *Italicum* fosse nato con un voto di fiducia del Parlamento al Governo Renzi e che non è possibile disconoscere la paternità a seguito della sentenza della Corte costituzionale. Osserva come la lunga campagna

elettorale per le primarie del Partito Democratico abbia influenzato l'*iter* del provvedimento in Commissione e fa presente che, fino a pochi giorni fa, le dichiarazioni del capogruppo in Commissione, deputato Fiano, sul testo base proposto dal presidente e relatore erano di tutt'altro tenore. Ricorda come anche per il gruppo di Forza Italia il testo in esame non fosse affatto soddisfacente ma poteva rappresentare un buon punto di partenza per giungere a un testo il più possibile condiviso. Di fronte alle sconcertanti dichiarazioni del collega Fiano di questa sera, ci si trova di fronte, al contrario, ad un testo imposto dal Partito Democratico che dimentica il fatto che bisogna, oltretutto, approvare una legge elettorale che abbia i numeri per essere votata anche nell'altro ramo del Parlamento. Ritiene che tale scelta sia grave sia sul piano del metodo che delle conseguenze politiche. Invita pertanto il presidente a non porre in votazione il testo base per consentire di trovare un'intesa condivisa da tutti i gruppi, auspicando che il Partito Democratico non intenda forzare oltremodo la discussione e auspica che il presidente mantenga in ogni caso il suo ruolo di relatore.

Giancarlo GIORGETTI (LNA), nel stigmatizzare come il Parlamento e la Commissione siano in forte ritardo rispetto all'approvazione di una legge elettorale, richiama il Partito Democratico alle sue gravi responsabilità politiche. Ritiene che il presidente abbia svolto egregiamente un ruolo di mediazione compiendo uno sforzo meritevole. Si tratta a questo punto di riconoscere che solo il Partito Democratico ha oggettivamente i numeri e quindi la responsabilità politica per poter procedere celermente alla presentazione di una sua proposta che possa sperabilmente trovare il consenso necessario.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul testo base in esame in quanto la proposta preannunciata dal deputato Fiano si avvicina al cosiddetto *Mattarellum*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, desidera svolgere alcune considerazioni al termine degli interventi dei colleghi. Fa presente che in questi giorni ha letto una serie di prese di posizione più o meno autorevoli, e fatte con toni più o meno eleganti alle quali ha ritenuto di non rispondere sui giornali per promuovere le migliori condizioni di svolgimento del voto nella serata odierna. A questo punto, però, ritiene doveroso rispondere su alcuni aspetti. In primo luogo a chi ha definito il testo « di minoranza » per la contrarietà del gruppo del Partito Democratico. Per rispondere al deputato Giancarlo Giorgetti, pur con ogni modestia, fa presente di non essere così poco intelligente da aver pensato di far approvare il testo base « contro » il partito di maggioranza relativa.

Di fronte ai mille veti incrociati dei partiti, gli sembrava giusto partire da un testo che raccogliesse la più ampia condivisione possibile, per poi emendarlo successivamente nel caso si fosse arrivati a un accordo. E ovviamente contava che anche il gruppo del Partito Democratico avrebbe condiviso questa impostazione. Ha letto sui giornali che così non è più.

Il testo base presentato riflette, infatti, con le correzioni della Corte costituzionale, il primo *italicum*, voluto dal Partito Democratico e approvato con il voto di fiducia. Numerosi esponenti del Partito Democratico, dal capogruppo Ettore Rosato, al segretario Matteo Renzi, hanno affermato recentemente che il sistema *italicum* esteso al Senato (c.d. *Legalicum*) per il Partito Democratico era una soluzione accettabile.

In secondo luogo, il testo ha tenuto conto delle dichiarazioni in Commissione svolte proprio dai rappresentanti del Partito Democratico.

Ancora giovedì 11 maggio alle 14, quando il Partito Democratico ha presentato per la prima volta il sistema « 50 per cento maggioritario - 50 per cento proporzionale » (o « tedesco ») l'onorevole Emanuele Fiano, ha dichiarato che il suo gruppo non avrebbe avuto un atteggiamento ostruzionistico sulla proposta di

testo base che sarebbe stata presentata dal relatore. A questa presa di posizione formale ne sono seguite altre analoghe da parte del capogruppo Ettore Rosato.

Queste posizioni gli erano state del resto comunicate nell'incontro informale, lungamente atteso e tenuto solo *in extremis* subito prima della medesima seduta della Commissione delle 14. Era, infatti, perfettamente noto al Partito Democratico che, in mancanza di un consenso largo sulla nuova proposta « tedesca », il testo base proposto sarebbe stato *l'italicum-corretto*.

Fa presente che, solo pochi minuti prima della riunione della riunione della Commissione delle 19.30, ha ricevuto per le vie brevi dal Partito Democratico, la richiesta di proporre come testo base il modello 50 per cento maggioritario-50 per cento proporzionale.

Non ha ritenuto di accedere a tale richiesta, non solo per la sua tardività ma anche perché nessun testo era fisicamente disponibile. E contava che il Partito Democratico potesse approvare comunque il testo base, pur avendo paventato una diversa posizione nella riunione subito prima della seduta della Commissione, nella quale peraltro il Partito Democratico stesso non aveva espresso alcuna posizione contraria ufficiale, e si era limitato a chiedere di votare il testo base questa sera per consentire il voto del gruppo. Si erano invece comportate diversamente Lega Nord e Autonomie - Lega dei popoli - Noi con Salvini e Scelta civica-ALA per la costituente liberale e popolare MAIE, che si erano dette contrarie già quella sera.

Riteneva quindi che il Partito Democratico, accogliendo l'approccio fondato sulla massima condivisione del testo base, potesse convergere sulla soluzione *italicum-corretto*, sulla quale aveva fino a quel momento dato il proprio consenso.

La posizione del Partito Democratico è emersa a mezzo stampa nei giorni successivi e si è consolidata, a quanto apprende, solo con le delibere di oggi.

Fa presente di non avere nulla di particolare contro la proposta del Partito

Democratico in quanto egli stesso ha più volte detto di essere favorevole al maggioritario.

La sua scelta di presentare il testo *italicum*-corretto si è basata sull'idea di partire da una soluzione il più condivisa possibile.

Oggi il Partito Democratico sceglie una via diversa, per così dire di parte, in quanto sostenuta solo dallo stesso Partito Democratico, dalla Lega Nord e Autonomie – Lega dei popoli – Noi con Salvini, da Scelta civica-ALA per la costituente liberale e popolare MAIE e dalla componente del gruppo Misto-Conservatori e Riformatori, con prospettive a dir poco complicate anche in vista del successivo esame del provvedimento al Senato.

I partiti che decideranno di adottare questa soluzione, non largamente condivisa, si assumeranno tutta la responsabilità di un eventuale fallimento. Per parte sua, garantisce il massimo impegno per arrivare a un risultato positivo.

E se per caso alla Camera o al Senato la soluzione proposta non avesse i numeri, si augura che nessuno dica « lasciamo perdere », dando la colpa a questo o quell'avversario politico, e che ci si metta a lavorare seriamente su una soluzione diversa.

Chiarito questo, e passando al merito del contenuto del testo base, afferma di aver trovato sinceramente sorprendenti alcune affermazioni.

Si è sentito accusare, di voler portare in parlamento i piccoli partiti, o « cespugli », per aver lasciato al 3 per cento la soglia di sbarramento, alla Camera, estendendola al Senato: la cosa è singolare visto che la soglia per la Camera è stata abbassata al 3 per cento con l'*italicum* proposto dal Partito Democratico, e approvato con la fiducia posta dal governo Renzi. Insomma se il Presidente vuole proteggere i cespugli, altri li hanno piantati.

Anche la scelta di applicare il 3 per cento al Senato come punto di partenza era scontata; in un testo finalizzato a riflettere l'esistente era, a suo avviso, normale utilizzare l'ultima soglia approvata dal Parlamento. Basterà un emendamento

per modificarla. Per questo le polemiche sul cosiddetto *Cespugliellum* sono davvero senza senso.

Ha letto che il sistema sarebbe un proporzionale puro, perché prevede il premio di lista al 40 per cento che non sarebbe oggi raggiungibile. Anche in questo caso le soluzioni scelte, premio alla lista e soglia del 40 per cento, sono quelle dell'*Italicum*, che evidentemente andavano bene prima e non più ora.

Infine, il collega Lauricella ha propugnato, coerentemente, l'inserimento della clausola prevista nella sua proposta di legge che condiziona reciprocamente il premio in una Camera all'ottenimento del premio anche nell'altra. Ricorda, al riguardo, di aver precisato nella riunione di giovedì 11 alle 19 di essere consapevole del tema e di non aver inserito tale clausola, che pure ritiene in principio condivisibile, per mantenersi, a questo stadio, nell'ambito delle disposizioni esistenti. Soprattutto considerato che dalle audizioni sono giunti alcuni rilievi di costituzionalità sulla soluzione proposta. Ha detto però chiaramente che è un tema che occorrerà affrontare nel corso dell'esame in Commissione.

In conclusione, rileva come sia evidente che la sua proposta di testo base non ha i numeri per essere approvata.

Accogliendo la richiesta di non procedere alla votazione, ritira, quindi, la proposta di testo base. Per quanto riguarda l'invito che gli è stato rivolto da più rappresentanti del gruppo di mantenere le funzioni di relatore, ringrazia per l'apprezzamento dei colleghi e si riserva di comunicare le sue decisioni nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato nella giornata di domani immediatamente prima della seduta in sede referente della Commissione, al fine di organizzare le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Rocco PALESE (Misto-CR), a seguito del ritiro del testo base da parte del presidente, ritiene opportuno ribadire la validità del meccanismo della raccolta

delle firme in esso previsto e raccomanda il suo inserimento nel nuovo testo che sarà depositato a breve.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ritiene che tale questione sarà affrontata dal relatore in sede di

elaborazione della nuova proposta di testo base da sottoporre alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità
(C. 2019 Santerini).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organizzano con le seguenti: possono organizzare.

1. 1. Il relatore.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

1. 2. Il relatore.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 27.220 Benedetti,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 e sugli emendamenti 4.800, 5.600 (*nuova formulazione*), 11.600 (*nuova formulazione*) e 25.600 (*nuova formulazione*) della Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante

disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Rammenta che il decreto-legge si compone di 67 articoli.

Nell'esaminare i profili di stretta attinenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 8 (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari) estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione. In particolare, si prevede che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro. La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione. Con la modifica in commento, pertanto, si prevede che il limite di centoventimila euro del valore, al di sotto del quale non si può procedere all'espropriazione, si considera in riferimento anche a più immobili dello stesso debitore. Pertanto, ferma restando l'impignorabilità dell'unico immobile (non

di lusso) di proprietà del debitore, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite. Al riguardo, evidenzia che la relazione governativa afferma che con la possibilità di agire in via esecutiva su più immobili, del valore complessivo superiore a centoventimila euro, dovrebbe determinarsi, ai fini della riscossione, un interessante effetto deterrente nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedura ipotecaria (preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca).

Ricorda che l'articolo 10 (Reclamo e mediazione) estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro (comma 1). Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (comma 2). Il comma 3 dispone che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo. Viene in particolare modificato (comma 1) l'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, innalzando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle controversie ivi specificata, rilevante ai fini dell'applicazione della mediazione/reclamo nel processo tributario. Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che le nuove norme così introdotte si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il comma 3 modifica l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; esso dispone, analogamente a quanto previsto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono – in relazione alle azioni di

responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo. Con le modifiche in esame, detta limitazione di responsabilità alla sola ipotesi di dolo viene estesa anche ai rappresentanti dell'agente della riscossione che perfezionano la mediazione o accolgono il reclamo.

Segnala, infine, che l'articolo 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora (comma 1). Sono definibili con tali modalità (comma 3) le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Ove la controversia riguardi solo gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. Se la controversia riguarda solo le sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse (comma 2). Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (comma 4). Le somme sono rateizzabili (comma 5) secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della prima rata o del totale è fissato al 30 settembre 2017; la seconda rata – per il 2017 – scade il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata può essere saldata entro il 30 giugno 2018. Se gli importi dovuti rientrano anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli

agenti della riscossione, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie, ma solo unitamente alla definizione agevolata dei carichi di cui al decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma 6 prescrive che la domanda – una per ciascuna controversia autonoma – sia presentata entro il 30 settembre 2017, in esenzione dall'imposta di bollo. Le norme in esame (comma 7) chiariscono tra l'altro che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Le controversie definibili non sono sospese automaticamente, ma è necessaria specifica richiesta da parte del contribuente (comma 8).

Ai sensi del comma 9, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono fino al 30 settembre 2017. Il comma 10 reca la disciplina del diniego della definizione e dell'impugnabilità di detto diniego. Ai sensi del successivo comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri soggetti obbligati. Il comma 12 affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in esame. Il comma 13 dispone in ordine al monitoraggio dell'andamento delle entrate attese dalle disposizioni in esame. Disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui le maggiori entrate attese non dovessero realizzarsi, in tutto o in parte. Infine, viene disposta l'assegnazione delle eventuali, ulteriori maggiori entrate rispetto a quelle stimate.

In particolare, fa presente che il comma 1 dispone che possano essere definite con modalità agevolate le controversie: attribuite alla giurisdizione tributaria; in cui è parte l'Agenzia delle entrate; pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

Segnala che, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del

giudizio, ovvero di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tali controversie possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Sono escluse dal pagamento le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il comma 2 stabilisce quali siano gli importi da versare per specifiche tipologie di controversie. In particolare, per le controversie relative solo agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la misura da versare per la definizione agevolata viene fissata nel quaranta per cento degli importi in contestazione. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non è dovuto alcun importo per la definizione, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse da quella agevolata disposte dalle norme in commento. Il comma 3 circoscrive ulteriormente le controversie definibili con modalità agevolate. In particolare, le norme in esame riguardano le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Rammenta che il comma 4 chiarisce le esclusioni dalle norme in esame e, in particolare, chiarisce che non possono essere definite con modalità agevolate le controversie concernenti, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali UE, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (dazi doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio).

sio) e l'IVA riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Ricorda che il comma 5 dispone che gli importi così dovuti sono rateizzabili secondo le disposizioni previste (articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione. Si dispone tuttavia che, nel caso in esame, il numero massimo di rate sia ridotto a tre; non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti per le controversie definite con modalità agevolate, o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017. Il contribuente deve attenersi ai seguenti criteri, indicati come ulteriori: per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con modalità agevolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Il comma 5 prosegue chiarendo che, ove gli importi dovuti rientrino nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. In tal caso la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. La definizione si perfeziona con il pagamento degli

importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Rileva che, ai sensi del comma 6, deve essere presentata, entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo. Si chiarisce che per «controversia autonoma» si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Il comma 7 chiarisce che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la suddetta definizione agevolata di cui al decreto-legge n. 193 del 2016. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in commento). Il successivo comma 8 chiarisce che le controversie definibili non sono sospese automaticamente; per ottenere tale effetto, il contribuente deve fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni delle norme in esame e, in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Ove entro tale data il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Fa presente che, ai sensi del comma 9, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in esame) fino al 30 settembre 2017. Il comma 10 chiarisce che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È possibile impugnare il diniego

entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Viene disciplinato anche il regolamento delle spese del giudizio, prendendo come riferimento la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi del successivo comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso. Il comma 12, da ultimo, affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Maria

Gaetana Greco, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esaminare il nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli recante disposizioni in materia di interventi per il settore ittico, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente.

Rammenta che il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone (articolo 1).

Osserva che tale testo unificato conferisce, inoltre, al Governo una serie di deleghe legislative, in particolare: per il riassetto e l'aggiornamento della normativa in materia di pesca e acquacoltura, attraverso l'emissione di un apposito testo unico, in cui siano raccolte tutte le norme vigenti in materia e l'introduzione delle modifiche necessarie a tali finalità (articolo 2); per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (articolo 2 *bis*); per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva (articolo 13); per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura (articolo 14).

Nel passare all'esame dei profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 10, 12 e 17. Nello specifico, l'articolo 10, al comma 3, dispone che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone

giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. L'articolo 12 stabilisce che la pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è subordinata ad una apposita comunicazione, con validità annuale, al Ministero delle Politiche agricole e forestali (commi 1 e 2) e al pagamento di un contributo annuale (commi 2 e 3). In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, è applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio (comma 3).

In proposito, rammenta che l'articolo 1168 del codice della navigazione prevede che chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito dei natanti è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51,00.

Fa presente, altresì, che l'articolo 17 reca modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Al riguardo, segnala che il comma 1 del predetto articolo 17, in riferimento alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *d)*, ed *e)*, del richiamato decreto legislativo, qualora commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, prevede la sospensione dell'iscrizione, anziché del «certificato di iscrizione», come previsto del vigente articolo 9 dello stesso decreto legislativo. Il comma 2 del medesimo articolo 17 del testo unificato reca una serie di modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative principali. In particolare: – nel sostituire il comma 1 del predetto articolo, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commetta gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere

a), *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, e *v)*, ovvero non adempia agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 5 del medesimo articolo 10, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 12.000 euro. Tali sanzioni sono aumentate sino ad un terzo nell'ipotesi in le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *p)*, *q)*, *u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*); inserisce un nuovo comma 3 *bis*, disponendo che chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 4 del 2012 (effettuazione di catture accessorie o accidentali in quantità superiore, per ciascuna specie, a quelle autorizzate dalla normativa europea e nazionale) è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente.

Evidenzia, inoltre, che nel sostituire il comma 5 del medesimo articolo 11, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* (effettuazione dell'attività di pesca, senza essere in possesso di una licenza di pesca o di un'autorizzazione in corso di validità) e *b)* (attività di pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale vigente), 3 (divieto di conservare a bordo esemplari, catturati accessoriamente o accidentalmente, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia sia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione), 4 (divieto di trasporto e commercializzazione, al fine del consumo umano, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia sia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione) e 6 (divieto di commercializzazione per i prodotti della pesca scientifica) è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia

minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro; oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro; oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

Fa presente, inoltre, che il citato comma 2 dell'articolo 17 del testo unificato: inserisce un nuovo comma 5 bis, prevedendo che le sanzioni di cui al comma precedente sono aumentate sino ad un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*); introduce una modifica al comma 11, escludendo dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste il pescatore subacqueo; modifica il comma 12, prevedendo che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente siano aumentate sino ad un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

Evidenzia, infine, che il comma 3 dell'articolo 17 del testo unificato in discussione sopprime il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012. In proposito, rammento che tale ultimo articolo, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, prevede la sospensione della licenza per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, qualora

le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*), e *q*), 2, 3, 4, e 5, riguardino le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

Vittorio FERRARESI (M5S) presenta a nome del suo gruppo parlamentare una proposta di parere alternativa (*vedi allegato*). In proposito, sottolinea che, con la presentazione della citata proposta di parere, il gruppo Movimento Cinque Stelle desidera attirare l'attenzione dei Commissari sui possibili rischi derivanti, principalmente, dall'attuazione degli interventi previsti all'articolo 17 del nuovo testo unificato in titolo. In particolare, sottolinea come il medesimo articolo 17 preveda ingiustificate riduzioni delle sanzioni pecuniarie previste per talune fattispecie di pesca illegale. Ritenendo che tali riduzioni determinino una sostanziale « sanatoria » delle attività di pesca a vario titolo irregolare, invita a valutare con estrema attenzione i contenuti del provvedimento, evidenziando come la normativa vigente, di recente approvazione, tenga conto delle indicazioni e dei principi previsti dalla normativa europea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il collega Ferraresi per aver posto la questione all'attenzione della Commissione, concordando sulla necessità di effettuare un approfondito lavoro istruttorio per valutare con maggior completezza la complessa materia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La II Commissione giustizia,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo elaborato in sede referente dalla Commissione XIII della proposta di legge « interventi per il settore ittico » (C. 338 e abbinate);

premesso che l'articolo 17 del provvedimento in titolo, modifica tre articoli (l'articolo 9 « Pene accessorie per le contravvenzioni », l'articolo 11 « Sanzioni amministrative principali » e l'articolo 12 « Sanzioni amministrative accessorie ») del Capo II relativo alle sanzioni del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 recante « Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura » a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recentemente aggiornato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154;

valutato che la novella proposta va nella direzione di mitigare gli importi – rivedendone i criteri di determinazione – delle sanzioni pecuniarie amministrative (articolo 11) nonché delle sanzioni amministrative accessorie (articolo 12) correlate agli illeciti amministrativi enumerati dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, e recentemente rivisti, in senso più restrittivo, dalla norma del 2016;

evidenziato in particolare che, in base al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 17, il divieto di « effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti », oggi punito con una sanzione am-

ministrativa pecuniaria fino a 12mila euro, diverrebbe soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente;

rilevato che la riformulazione del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di cui al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 17, stabilisce che per i vigenti divieti relativi alla pesca, detenzione, trasbordo, trasporto, somministrazione e commercializzazione di specie di taglia inferiore alla minima di conservazione consentita dalla legge, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra mille e 75mila euro (o tra 2mila e 150mila euro per taluni stock di pesce) nonché, in ogni caso, alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, tali divieti, mediante nuovi e meno rigorosi criteri, sarebbero sanzionati con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa cento e 75mila euro (aumentabili solo fino a 100mila per talune specie ittiche), senza la previsione della sospensione dell'attività commerciale e con differenze sostanziali per l'applicazione del massimo edittale, oggi fissato sopra quota 150 kg di pescato, mentre, nella proposta, si individua quota 200 kg;

preso atto che al comma 2, lettere *a*) ed *f*), dell'articolo 17, l'attuale automatico raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie per la pesca a vario titolo irregolare delle specie di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), verrebbe tramutato in un più cauto aumento variabile fino ad un terzo delle sanzioni stesse;

rilevato altresì che il comma 3 dell'articolo 17, relativamente alla pesca a vario titolo irregolare delle citate specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), intende sopprimere l'opportuna vigente disposizione per la quale è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione;

considerato che la premessa attenuazione del regime sanzionatorio, anche di tipo accessorio, in capo ai citati illeciti

amministrativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, appare dotata di scarsa capacità deterrente ponendosi in contraddizione con i criteri e principi di delega dai quali esso discende, fra tutti, quello di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (lettera *f*), articolo 28, della legge 4 giugno 2010, n. 96) e sancirebbe un significativo « passo indietro » rispetto alla recente legislazione introdotta nel 2016;

esprime

PARERE CONTRARIO

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	30
Proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 104.	
Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 105 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	30

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 104.

Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 105.

Nomina n. 105.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Fusilli, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sia sulla proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente nazionale della Lega navale italiana (Atto n. 104), sia sulla proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani a presidente del medesimo ente (Atto n.105). Evidenzia che quest'ultima procedura di nomina è stata avviata – ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 – dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 aprile scorso. Ricorda che, nelle more della nomina del presidente e del vicepresidente nazionali, a partire dal 1° luglio 2015 è stato nominato Commissario straordinario dell'ente, con il compito di consentire l'espletamento dell'attività amministrativa, lo stesso Contrammiraglio Sauro, ora proposto per l'incarico di vicepresidente nazionale. Il mandato del Commissario straordinario è stato più volte prorogato ed è definitivamente scaduto lo scorso 30 aprile.

Prima di soffermarsi sui compiti connessi alle due cariche e sui requisiti per il loro conferimento, ricorda che la Lega navale italiana è stata fondata a La Spezia

nel 1897 ed è oggi un ente pubblico non economico a base associativa, il cui scopo è diffondere nel popolo italiano e in particolare fra i giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi. L'associazione vanta circa 60.000 soci iscritti e oltre 250 strutture periferiche, presenti su tutto il territorio nazionale, ha sede a Roma, opera sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti ed è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Ricorda, inoltre, che la Lega navale italiana è stata oggetto di un regolamento di delegificazione volto al riordino dell'ente (decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205), successivamente abrogato in quanto le sue disposizioni sono confluite negli articoli da 65 a 72 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM), di cui al D.P.R. n. 90 del 2010. All'esito di tale riordino, con decreto del Ministro della difesa del 21 maggio 2012 – emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – è stato approvato anche il nuovo statuto dell'ente. In sintesi, la Lega navale italiana è retta dal presidente nazionale, che ne ha la rappresentanza legale. Egli, avvalendosi degli uffici della presidenza nazionale, convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale, emana le direttive per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio direttivo nazionale e compie gli atti a lui demandati dallo Statuto e dal regolamento o, per

delega, dal Consiglio direttivo nazionale. Secondo quanto previsto dall'articolo 69 del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Sulla nomina è richiesta l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il vicepresidente nazionale sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento e viene nominato – sempre in base all'articolo 69 del TUOM – con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, segnala che l'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014, ha disposto il divieto per le amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi dirigenziali a personale in quiescenza, ad eccezione di incarichi a titolo gratuito. La stessa disposizione ha inoltre stabilito che gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, non possano avere durata superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 32

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 38

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 39

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 40

ERRATA CORRIGE 41

SEDE REFERENTE

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala preliminarmente che l'onorevole Russo sottoscrive l'emendamento Sgambato 16.10; l'onorevole Cenni sottoscrive l'emendamento Manzi 22.211 e gli articoli aggiuntivi Ghizzoni 22.08 e Parrini 2.04; l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Ginefra 12.11; l'onorevole Pisicchio sottoscrive l'articolo aggiuntivo Di Gioia 55.01; l'onorevole Galati sottoscrive tutte le proposte emendative a prima firma dell'onorevole Zanetti; l'onorevole Taranto sottoscrive gli articoli aggiuntivi Arlotti 44.03 e 55.019; i deputati Caso, Castelli, Sorial, D'Incà e Brugnerotto sottoscrivono l'emendamento Cariello 27.1. Comunica, altresì, che l'onorevole Laforgia ritira gli emendamenti a sua prima firma 13.01, 13.03 e 13.04.

Avverte poi che, all'esito dell'esame dei ricorsi presentati con riferimento alle di-

chiarazioni di inammissibilità pronunciate nella seduta di ieri, sono stati considerati ammissibili i seguenti emendamenti, in quanto volti a conseguire risparmi di spesa anche attraverso il monitoraggio della spesa e il potenziamento degli organismi di controllo, o ad incentivare lo sviluppo attraverso investimenti pubblici, incentivi alle imprese, anche con riferimento a singoli settori produttivi, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti alle imprese medesime, o a consentire una migliore allocazione ed utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto con riferimento agli enti territoriali, o, infine, ad estendere misure previste per tutelare i territori colpiti da eventi sismici anche a quelli colpiti dagli eventi metereologici verificatisi nei primi mesi del 2017:

Marroni 1.25, Latronico 2.02, Tancredi 2.05, Alberto Giorgetti 2.011 e Pagano 2.020 e 2.021, Marchi 48.05, che recano una norma di interpretazione autentica in tema di IVA al fine di uniformare l'aliquota già prevista nella misura del 5 per cento per il trasporto di persone anche alle auto portate al seguito, incentivando in tal modo il settore del turismo;

Abrignani 1.015, che reca disposizioni in tema di ristoro del danno erariale nei giudizi di revocazione in cui il proponente sia stato condannato, consentendo allo Stato di incassare gli importi da sanzioni già irrogate;

Parrini 2.04 e 2.06, Palese 2.07 e 2.08 e Guidesi 2.017 e 2.018, che recano disposizioni in materia di IVA al fine di promuovere l'attività degli istituti per il diritto allo studio universitario;

Tancredi 2.014, che estende la possibilità di cedere i crediti derivanti dalle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia a tutti gli interventi, ampliando i soggetti a cui può essere ceduto il credito;

Mucci 4.023, che consente la cessione del credito, alternativo alle detrazioni spettanti a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici condominiali, anche agli istituti di credito e agli intermediari finanziari;

Marchi 6.03, che introduce un'ulteriore ipotesi di spesa che dà diritto alla detrazione per interventi di risparmio energetico;

Alberto Giorgetti 9.021, che reca un regime sperimentale di tassazione delle persone fisiche;

Zanetti 9.025, che introduce un regime di tassazione agevolata al 10 per cento in via temporanea sulle pensioni erogate da soggetti esteri a persone fisiche che si trasferiscono in Italia, al fine di realizzare un incremento delle entrate;

Crippa 11.038, che modifica il regime impositivo sull'energia elettrica da fonti rinnovabili trasladando l'imposizione dal consumo alla produzione o importazione dei prodotti energetici;

Crippa 11.039, che modifica la disciplina della concessione di tariffe elettriche agevolate;

Palese 12.1, Caparini 12.3, Sisto 12.5, Fratoianni 12.7, Ferrara 12.9 e Ginefra 12.11, che elevano la quota delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento alla televisione destinate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al fine di sostenere il settore radiotelevisivo;

Tancredi 12.01, che modifica la disciplina del credito d'imposta per le imprese alberghiere, eliminando la disposizione che consente l'acquisto di mobili e componenti d'arredo nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare;

Rampelli 13.07, che prevede, al fine di conseguire risparmi di spesa, che la spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non possa superare l'importo della pensione sociale;

Tancredi 13.09, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare compiti di monitoraggio vigilanza e ispezione in relazione alle competenze di tutela dell'ambiente delle amministrazioni regionali e locali connesse all'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione, con conseguenti risparmi di spesa;

Fanucci 14.05, che, al fine di consentire un migliore utilizzo delle risorse stanziati dal CIPE, prevede la disapplicazione della vigente normativa volta a consentire l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali solo in caso di comprovata indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto, nel caso in cui l'acquisto sia effettuato a valere su risorse stanziati con apposite delibere CIPE;

Antezza 22.10 e 61.01, che sono finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle risorse nel quadro dell'organizzazione dell'evento Matera « Capitale europea della cultura » per il 2019;

Dallai 22.225 e 34.17, che prevedono una modifica dei parametri relativi al limite di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale delle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014;

Dallai 22.121, che interviene sulla disciplina del concorso degli enti del Servizio sanitario nazionale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sopprimendo l'obbligo da parte della regione di attuare un percorso di graduale riduzione della spesa di personale;

Prestigiacomò 23.3, che assegna alla regione siciliana 500 milioni di euro a titolo di acconto sulla compartecipazione IRPEF spettante per il 2017;

Laforgia 27.64, che reca disposizioni in materia di uso condiviso dei veicoli privati (c.d. *car pooling*), al fine di incentivare forme alternative di mobilità;

Mannino 27.90, che istituisce un Fondo per agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e l'installazione di colonnine di ricarica elettriche in aree private;

Mannino 27.91, che dispone l'istituzione da parte dei comuni di aree di

parcheggio riservate ai titolari di veicoli elettrici e per l'installazione di colonnine di ricarica;

Carnevali 30.04 e 30.05, che dispongono una procedura più stringente per l'attribuzione alle persone che hanno diritto agli ausili protesici in base ai nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza);

Mucci 30.011, che prevede l'istituzione di uno specifico repertorio dei dispositivi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, anche al fine di realizzare un appropriato monitoraggio dei prezzi;

Fanucci 33.02, che reca modifiche alla disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito del Ministero della difesa non più utili a fini istituzionali;

Francesco Sanna 34.04, che prevede una specifica autorizzazione per la regione Sardegna a contrarre un prestito con la Casa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di anticipazione di liquidità, finalizzato a ripianare il disavanzo maturato nel 2016 dagli enti del servizio sanitario regionale;

Boccadutri 36.01 e Castelli 40.019, che intervengono sulla composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, aumentando da quattro ad otto il numero dei rappresentanti dei magistrati che fanno parte del Consiglio medesimo, ai fini del potenziamento delle funzioni svolte dalla Corte dei conti;

Pilozzi 38.11, che reca disposizioni relative al patrimonio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, volte a migliorare l'utilizzo del patrimonio disponibile della Croce Rossa;

Morassut 38.25, che, incidendo sul diritto di prelazione nel caso di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, è finalizzato ad accelerare il processo di dismissione dei beni immobili pubblici;

Sanga 40.07, Palese 40.015 e Guidesi 40.016, che rinvia fino al 30 novembre prossimo il termine per l'adempimento agli obblighi di rilevazione e trasmissione

all'ISTAT delle rilevazioni obbligatorie comprese nel programma statistico nazionale, da parte dei comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti, al fine di consentire ai comuni medesimi di adeguare la propria organizzazione ai nuovi adempimenti richiesti, sospendendo nel frattempo l'applicazione delle sanzioni previste;

Fabrizio Di Stefano 41.08, che estende l'applicazione delle misure del decreto in esame ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Placido 43.24 e Dal Moro 43.25, che consentono alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate del mese di aprile 2017 di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, previa deliberazione della regione di riferimento;

Gandolfi 44.7, che consente di usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie antisismiche anche agli enti di edilizia popolare a specifiche condizioni;

Arlotti 44.03, che reca disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione dei veicoli;

Romanini 44.05, che estende la possibilità di cedere i crediti derivanti da detrazioni per ristrutturazioni edilizie anche agli enti di tipo associativo, in via sperimentale e per un periodo specifico;

Marchi 46.028, volto a prevedere incentivi per l'acquisto di case antisismiche, nell'ambito delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013;

Vazio 46.033, volto a prevedere interventi per le imprese agricole colpite da eventi calamitosi tra il 2013 e il 2015;

Castricone 46.046, che estende le disposizioni concernenti il trattamento economico, previste per il personale dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-

2017, al personale degli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico;

Misiani 47.03, che modifica la disciplina delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici del decreto-legge n. 63 del 2013, prevedendo la possibilità per i soggetti con redditi bassi di optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;

Guidesi 50.04 e 50.05, che prevedono l'assegnazione di 300 milioni di euro alla regione Veneto per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta;

Mannino 52.11, che dispone che le Province individuino e realizzino aree di ricarica dei veicoli elettrici nelle strade provinciali, stipulando convenzioni con le società elettriche;

Alfreider 52.09, che modifica il decreto-legge n. 63 del 2013, estendendo le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica alle spese per le unità di micro-cogenerazione sostenute nel 2017;

Gadda 52.010, che modifica il decreto-legge n. 63 del 2013 in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, introducendo la detraibilità delle spese relative alla sistemazione di aree di verde scoperte relative a pertinenze delle unità immobiliari e dei lavori di restauro e recupero del verde relative ai giardini di interesse storico e artistico;

Catalano 52.026, che modifica il decreto-legge n. 83 del 2012 relativo ai contenuti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici aggiungendo che il Piano debba identificare anche gli standard minimi di interoperabilità delle nuove colonnine per garantirne la più ampia compatibilità con i veicoli elettrici in circolazione;

Pilozzi 53.02, 53.042, 55.030 e 55.031 e Leva 53.07, che dispongono che le risorse assegnate alle regioni per interventi di integrazione salariale straordinaria possano essere destinate alla prosecuzione,

per determinati lavoratori operanti in aree di crisi complessa, dei trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga alla normativa vigente, anche al fine di una migliore allocazione delle risorse destinate alle regioni;

Raciti 55.06, Giacobbe 55.021, Bargerò 55.041 e Gribaudo 55.054, che rialloca le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, a beneficio del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, incrementano di 58 milioni di euro per il 2017 lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

Guidesi 55.050, che reca disposizioni a favore imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e 2015, demandando ad apposita ordinanza la disciplina delle modalità e dei termini con cui le stesse possono procedere ad allineare le proprie istanze a quelle presentate dalle altre tipologie di imprese, garantendo l'adeguata definizione dei regimi di aiuto;

Benamati 56.01 e 56.02, che attribuiscono alle imprese del settore tessile incentivi per gli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della moda;

Vallascas 56.05, che introduce detrazioni d'imposta per le diagnosi energetiche sugli edifici;

Palese 57.2, Sisto 57.13, Fratoianni 57.18, Ferrara 57.24, Ginefra 57.26 e Caparini 57.30, che intervengono sulla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, prevedendone un rifinanziamento a regime e riformulando il riparto del fondo, al fine di sostenere il settore radiotelevisivo;

Alberto Giorgetti 57.4, che autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad utilizzare le disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile al fine di strutturare operazioni di controgaranzia degli impegni assunti dal fondo di garanzia costituito

presso il Mediocredito Centrale S.p.A. in relazione a portafogli di nuovi finanziamenti a piccole e medie imprese;

Pilozzi 57.23, che interviene sulla materia degli incentivi agli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili;

Zanetti 57.01, che reca misure per favorire il Microcredito, autorizzando la Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere i finanziamenti in favore di micro, piccole e medie imprese;

Castricone 57.013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, volto ad estendere le fattispecie di interventi per i quali i soggetti beneficiari possono optare per la cedibilità del credito,

Palese 57.014, volto a far rientrare le installazioni di impianti fotovoltaici nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica assoggettati a detrazione fiscale;

Palese 57.015, concernente modalità di compensazione per i crediti derivanti dall'attuazione di interventi di efficienza energetica;

Palese 57.016, concernente gli obblighi di comunicazione a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta;

Palese 57.017, volto ad estendere dall'anno 2021 all'anno 2025 gli incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta;

Dellai 57.023, volto ad ampliare l'ambito di applicazione delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica;

Castricone 57.044, in materia di aiuti di Stato per il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia;

Misiani 57.05, Basso 57.037 e Zanetti 57.038, che intervengono sulla disciplina dell'iper-ammortamento dei beni immateriali di cui alla legge n. 232 del 2016, estendendone l'ambito di applicazione ai servizi IT mediante contratti di cloud computing;

Misiani 57.07, Basso 57.035 e Zanetti 57.040 e 57.041, che intervengono sulla disciplina dell'iper-ammortamento di cui alla legge n. 232 del 2016 prorogandone la durata;

Misiani 57.06, Vignali 57.030, Benamati 57.036 e Zanetti 57.039 e 57.043, che intervengono sulla disciplina dell'iper-ammortamento di cui alla legge n. 232 del 2016, in caso di sostituzione del bene agevolato;

Fanucci 58.06, che estende la detrazione delle spese per recupero del patrimonio edilizio anche agli interventi di sistemazione a verde di aree pertinenziali alle unità immobiliari residenziali;

Sanga 60.03 e Bernardo 3.46, i quali consentono di compensare i debiti d'imposta con i contributi ministeriali per i beni culturali, concessi ma non ancora erogati ai beneficiari, anche al fine di incentivare gli investimenti concernenti la manutenzione dei predetti beni;

Vignali 60.07, Bernardo 60.039, 60.040 e 60.041, Alberto Giorgetti 60.051, 60.052 e 60.053, Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, che apportano una serie di modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, tra l'altro prevedendo una specifica normativa per le operazioni di cartolarizzazione volte al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma;

Tancredi 60.08, Alberto Giorgetti 60.012, Palese 60.046 e Matarrese 60.060, che consentono di usufruire della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia antisismica anche nel caso di in-

terventi di demolizione e ricostruzione di edifici, eseguiti da imprese edili che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile, attribuendo tale agevolazione anche al successivo acquirente delle singole unità immobiliari;

Labriola 60.016, il quale reca disposizioni inerenti al personale dell'ANAC al fine del potenziamento delle funzioni svolte dall'Autorità medesima;

Dell'Aringa 60.021, che integra l'elenco delle attività istituzionali svolte dalle cooperative sociali, al fine di realizzare una razionalizzazione del settore relativo alle imprese sociali;

Fedi 60.030 e 60.031, volti a favorire il rientro di lavoratori dall'estero, con conseguenti effetti fiscali positivi;

Pesco 60.057, che istituisce un apposito fondo per il contrasto al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, riconoscendo un credito d'imposta in favore delle imprese che nelle transazioni commerciali provvedono al pagamento anticipato dell'importo dovuto;

Sanga 60.066, che esclude dalla disciplina del cd. *bail-in* le passività delle forme di previdenza complementare e degli enti di previdenza obbligatoria, al fine di tutelare il risparmio investito nella previdenza integrativa.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) premette di apprezzare, per certi versi, i criteri finalistici che sono stati adottati in questa occasione, in aggiunta a quelli solitamente utilizzati, per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate. Chiede però che si definiscano, in via generale, regole certe per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, anche allo scopo di non comprimere eccessivamente la facoltà del Parlamento di modificare e integrare i decreti-legge. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, osserva poi, incidentalmente, che sarebbe stato più opportuno suddividere le misure in esso contenute in due distinti provvedimenti, uno avente ad oggetto la

correzione dei conti pubblici e un altro recante misure per la crescita.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottolinea preliminarmente che sarebbe opportuno considerare ammissibili proposte emendative che sono dirette a recepire indicazioni emerse nel corso delle audizioni effettuate preliminarmente all'avvio dell'esame dei provvedimenti.

Segnala poi che solo una minima parte delle proposte emendative per le quali aveva richiesto il riesame sono state effettivamente riammesse. Chiede quindi che la presidenza possa rivedere almeno il giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento 53.3 a sua prima firma, relativo alle modalità di presentazione della domanda per l'accredito della contribuzione figurativa da parte dei lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali.

Guido GUIDESI (LNA), osservando come siano state giudicate ammissibili proposte emendative, presentate da componenti del suo gruppo, per le quali non era stata avanzata richiesta di riesame, evidenzia che per altre proposte, per le quali il riesame era stato chiesto, sia stata confermata l'inammissibilità.

Chiede comunque alla presidenza che venga riconsiderato il giudizio di inammissibilità relativo all'articolo aggiuntivo 51.02 a sua prima firma, in quanto lo stesso reca misure finalizzate al sostegno del settore del trasporto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rispondendo all'onorevole Guidesi, evidenzia che alcune proposte emendative sono state successivamente giudicate ammissibili, pur in assenza di richiesta di riesame, per effetto di trascinamento, in seguito al positivo riesame di altre proposte emendative vertenti su analoga materia.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede che sia giudicato ammissibile l'emendamento 22.08 a sua prima firma, che, anche al fine di assicurare il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti interessati, prevede

una graduale statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo attenta valutazione delle richieste avanzate nel corso della seduta, avverte che devono considerarsi ammissibili anche le seguenti proposte emendative:

Ghizzoni 22.08, che prevede un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali;

Guidesi 51.02, che reca misure finalizzate al sostegno del settore del trasporto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 10 maggio 2017, esprimendo in quella sede parere favorevole. Avverte altresì che, in

data 11 maggio 2017, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare alcuna modifica al testo. In considerazione di ciò osserva che resta pertanto fermo, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole espresso dalla Commissione nella citata seduta dello scorso 10 maggio.

Segnala quindi che l'Assemblea, in data 16 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, evidenzia che le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in merito alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, concorda con quanto evidenziato dalla relatrice in merito all'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 3139-B approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, contenuti nel fascicolo n. 1;

esprime

NULLA OSTA ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 4 maggio 2017 il rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica sul provvedimento, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato a causa di alcune criticità presenti nel provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che sono in corso approfondimenti con le amministrazioni interessate, allo scopo di superare alcuni aspetti problematici, dal punto di vista finanziario, risultanti dalla relazione tecnica.

Edoardo FANUCCI (PD) chiede al rappresentante del Governo se gli approfondimenti in corso abbiano ad oggetto anche la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 3.2), capoverso *b-bis*), con riferimento al divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue. Al riguardo ritiene di poter condividere quanto evidenziato nel parere espresso dalla Commissione attività produttive in merito a tale disposizione dell'articolo 5, ovvero la richiesta di far salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che quanto segnalato dall'onorevole Fanucci è oggetto degli approfondimenti in corso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena e deriva da un testo unificato approvato dal Senato, nel quale sono confluiti due progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati, relativi alla riforma del processo penale (C. 2798, diventato S. 2067) e alla riforma della prescrizione (C. 2150, diventato S.1844).

Per quanto riguarda la verifica delle quantificazioni, l'articolo 1, commi 16 e 17, concernente delega per la riforma del regime di procedibilità, delle misure di sicurezza ed il riordino di alcuni settori del codice penale, evidenzia che la delega in esame è corredata di una specifica clausola di non onerosità. Inoltre, una clausola generale di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento e ai decreti legislativi da esso previsti, è presente al comma 92, mentre i commi 93 e 94 prevedono, per tutte le deleghe contenute nel testo in esame, che i relativi decreti legislativi siano corredate di relazione tecnica e, ove non compensati al proprio interno, siano emanati solo successivamente o contestualmente ai provvedimenti che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Tanto premesso, non formula osservazioni tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e nel presupposto che l'impatto effettivo della delega potrà essere verificato alla luce della specifica disciplina che sarà dettata nell'esercizio della stessa.

Riguardo all'articolo 1, commi 18 e 19, concernente delega per revisione della disciplina del casellario giudiziale, evidenzia che la delega in esame è corredata di una specifica clausola di non onerosità. Ricorda inoltre che i commi da 92 a 94, prevedono in ogni caso la neutralità finanziaria delle deleghe recate dal progetto di legge in esame, anche attraverso la copertura degli eventuali oneri con provvedimenti, da adottare contestualmente o preventivamente, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Tanto premesso, non formula osservazioni tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e nel presupposto che l'impatto effettivo della delega potrà essere verificato alla luce della specifica disciplina che sarà dettata nell'esercizio della stessa.

Riguardo all'articolo 1, comma 53, relativo al ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie, fa presente che appare opportuno acquisire una conferma che la determinazione dei proventi ritraibili dalle pene pecuniarie, anche a seguito delle modifiche dei limiti massimi giornalieri indicate dal testo in esame, sia comunque idonea a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni, tenuto conto dei risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie.

Relativamente all'articolo 1, commi da 82 a 84, concernenti delega al Governo in materia di intercettazioni, giudizi d'impugnazione nel processo penale e in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, nell'evidenziare che anche le disposizioni in esame sono corredate di una specifica clausola di neutralità finanziaria, ribadisce quanto già osservato in relazione alle precedenti norme di delega (commi 16-17 e 18-19).

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 85, concernente delega relativa

alla riforma dell'ordinamento penitenziario, evidenzia che talune delle innovazioni, prima descritte, riferite ai criteri direttivi della delega, appaiono potenzialmente in grado di determinare maggiori esigenze di spesa (con riferimento ad esempio alle lettere g) e l)). In proposito ritiene utile acquisire una valutazione del Governo, pur rilevando che l'impatto effettivo delle previsioni potrà essere valutato esclusivamente alla luce della specifica disciplina che sarà adottata nell'esercizio della delega. Richiama in proposito nuovamente i commi da 92 a 94 che prevedono in ogni caso la neutralità finanziaria delle deleghe recate dal progetto di legge in esame, anche attraverso la copertura degli eventuali effetti onerosi con provvedimenti, da adottare contestualmente o preventivamente, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Riguardo all'articolo 1, commi da 88 a 91, in materia di razionalizzazione delle spese sostenute per le intercettazioni, rileva che la norma di delega di cui al comma 91 non è considerata dalla relazione tecnica. Tenuto conto che la stessa, sulla base dei criteri e principi direttivi dettati, appare suscettibile di determinare effetti finanziari, almeno in termini di accelerazione della spesa, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la portata finanziaria della stessa, pur rilevando che l'impatto effettivo delle previsioni potrà essere valutato esclusivamente alla luce della specifica disciplina che sarà adottata nell'esercizio della delega. Richiama in proposito nuovamente i commi da 92 a 94, che prevedono in ogni caso la neutralità finanziaria delle deleghe recate dal progetto di legge in esame, anche attraverso la copertura degli eventuali oneri con provvedimenti, da adottare contestualmente o preventivamente, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Non ha nulla da osservare con riferimento alle norme recate dai commi da 88 a 90, considerato che le stesse appaiono finalizzate a conseguire risparmi che, peraltro, non sono scontati ai fini dei saldi.

Infine, in merito all'articolo 1, commi da 92 a 94, recante disposizioni finanzia-

rie, non ha osservazioni da formulare, rinviando a quanto evidenziato con riguardo alle singole disposizioni testé illustrate.

Il Viceministro Enrico MORANDO, rinviando alla relazione tecnica predisposta nel corso dell'esame presso il Senato, che ritiene possa dare risposta ad alcune questioni sollevate dalla relatrice, si riserva invece di fornire chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'articolo 1, comma 53, relativo al ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie, all'articolo 1, comma 85, concernente delega relativa alla riforma dell'ordinamento penitenziario, nonché all'articolo 1, commi da 88 a 91, in materia di razionalizzazione delle spese sostenute per le intercettazioni. Al riguardo ricorda comunque che i commi da 92 a 94 dell'articolo 1 prevedono in ogni caso la neutralità finanziaria delle deleghe recate dal progetto di legge in esame, anche attraverso la copertura degli eventuali effetti onerosi con provvedimenti, da adottare contestualmente o preventivamente, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 817 del 15 maggio 2017:

a pagina 15, prima colonna, undicesima riga, sostituire la parola: « Carella » con la seguente: « Cariello »;

a pagina 19, prima colonna, ventitreesima riga, sostituire le parole: « del Parlamento » con le seguenti: « dei magistrati »;

a pagina 21, prima colonna, dodicesima riga, sostituire le parole: « del Parlamento » con le seguenti: « dei magistrati ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	42
Sui lavori della Commissione	42

SEDE REFERENTE

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato i contenuti del provvedimento nella precedente seduta di esame.

Nel rammentare gli aspetti più rilevanti della proposta di legge, rileva in partico-

lare come essa intenda disciplinare, in maniera chiara e uniforme, talune problematiche connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori e dare soluzione agli aspetti relativi alla deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche, sia ai fini dell'imposta sui redditi sia dell'IRAP, superando l'ampio contenzioso che è sorto tra le società stesse e l'Agenzia delle entrate rispetto a tali complessi profili.

In tale contesto ritiene opportuno svolgere un'attività conoscitiva su questi temi, ascoltando i soggetti più significativi al riguardo, tra i quali richiama i rappresentanti delle leghe calcistiche professionistiche, delle società calcistiche professionistiche e dell'Agenzia delle entrate.

Invita pertanto i gruppi a far pervenire alla Presidenza le loro segnalazioni riguardo ai soggetti che ritengano utile ascoltare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede quale sia l'orientamento della Presidenza e

degli altri gruppi circa la richiesta, sollevata dal gruppo M5S, di ascoltare l'ex amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, e il giornalista Ferruccio de Bortoli, sulla vicenda relativa ai rapporti tra lo stesso Ghizzoni e la Sottosegretaria Boschi, con riferimento alla vicenda relativa all'acquisto della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che la questione sollevata dal deputato Villarosa sarà affrontata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti di recupero museale e di esponenti delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia . 44

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 44

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 44

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz C. 4102 Sereni (*Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea*) 46

ALLEGATO (*Emendamento approvato dalla Commissione*) 47

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 maggio 2017.

Audizione di esperti di recupero museale e di esponenti delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.45 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione l'on. Luisa Bossa.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione giustizia, inerente all'atto Camera 4368, recante una significativa riforma del diritto penale e della procedura penale. Per quel che concerne più propriamente compresi nella competenza della Commissione cultura, evidenzia come essa sia collocata nell'articolo 1, comma 85, che reca disposizioni relative all'ordinamento penitenziario e, in particolare, contiene una delega legislativa di modifica. Come è noto, l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che la pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. Non è necessario qui rievocare lo sterminato dibattito che nelle scienze giuridiche, sociali, psichiatriche ed educative questa disposizione abbia suscitato e che, peraltro, a essa preesisteva. Afferma che è importante tuttavia ricordare in questa sede tre concetti: in primo luogo, esistono nell'ordinamento strategie e programmi di ampio spettro rivolti alla rieducazione dei condannati adulti. In questo senso, la rieducazione, come parte integrante dell'esecuzione della pena, comprende esperienze di formazione, lavoro, affettività e socialità. Anche qui la letteratura e la giurisprudenza sono molto abbondanti. Il secondo aspetto che deve essere sottolineato è che, di fronte a taluni tipi di reato, radicati in situazioni peculiari del nostro paese, la rieducazione incontra oggettivi limiti, tanto ciò è vero che questi sono ben presenti all'atto Camera 4368. Il comma 85 di cui ci si sta occupando, infatti, esclude dalle modifiche dell'ordinamento penitenziario la materia del regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* e la preclusione delle misure alternative alla detenzione per i reati di mafia e di terrorismo, contando sul dato di esperienza che le organizzazioni mafiose, con il loro sostrato familistico, omertoso e intimidatorio, oppongono all'approccio rieducativo ostacoli molto maggiori delle altre forme di criminalità. Non molto diverso è il ragionamento inerente al terrorismo, specie quello di matrice fanatico-religiosa. Il

terzo aspetto che si deve tenere in considerazione è la sintesi dei primi due e contribuisce a lumeggiare il parere sulle disposizioni di competenza della Commissione cultura. La lettera *p*) del comma 85 prevede quale principio di delega l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori. Come criterio direttivo, prevede che sia prescritta l'applicabilità della disciplina dei minorenni anche ai giovani adulti nel rispetto dei processi educativi in atto e che siano contemplate, anche per i minorenni, le misure alternative alla detenzione previste per gli adulti. Nel numero 7 della lettera *p*) è altresì previsto come criterio di delega il rafforzamento dell'istruzione e quello della formazione professionale oltre che della socialità mediante contatti con il mondo esterno. Dalla letteratura abbondante che esiste in materia (si può citare al riguardo F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale e minorile*, Milano 2002), si ricava che gli istituti di educazione e formazione e socialità esterna possono essere ricondotti alla cosiddetta *probation*, che consiste in un fascio di istituti di messa alla prova del minorenne, sia prima della condanna sia successivamente. In questi istituti deve essere valorizzato il senso di responsabilità del minore e sollecitato il suo consenso attivo sui progetti di reinserimento sociale. Nell'apparato carcerario italiano vi sono molte positive esperienze di rieducazione curate dall'ufficio centrale della giustizia minorile del Ministero della Giustizia: cita, per esempio, il patrimonio conoscitivo e pratico raccolto nel volume *L'ape in gioco*, a cura di F. Bruni, Roma 2000. Risulta evidente come nella proposta di legge 4368 si intenda far riferimento a queste positive esperienze, per inserire nei percorsi rieducativi per un verso la professionalità di insegnanti ed educatori; per l'altro la lettura e la fruizione dei beni culturali e artistici di cui il nostro paese è assai ricco. Occorre nondimeno prendere atto della consapevolezza che anche sui minori si riflette purtroppo la difficoltà alla rieducazione — soprattutto quella extramuraria — per i reati di tipo mafioso. Il problema

del coinvolgimento di minorenni nelle organizzazioni criminali è persistente per quanto riguarda sia le camorre campane, sia la mafia sia ancora la 'ndrangheta calabrese, le cui famiglie inoculano precocemente nei figli disvalori e mentalità incompatibili con le libertà costituzionali (tanto ciò è vero che diversi tribunali per i minorenni hanno adottato la soluzione della sottrazione di tali minori alle famiglie e il loro affidamento ai servizi sociali, nel tentativo di recidere il vincolo con la sottocultura mafiosa). Si spiega così la cautela della proposta 4368 in diversi passaggi del testo. Ciò non significa evidentemente che anche sui minori coinvolti nel circuito delle mafie non si debba operare un incisivo intervento rieducativo (anche su questi aspetti la letteratura è cospicua: si veda per esempio il volume curato da I. Mastropasqua e M. G., Bianchi, *Svincolarsi dalle mafie: pratiche educative con i minori coinvolti nella criminalità organizzata*, Roma 2011). Per tutti questi motivi preannunzia per domani un parere favorevole senza condizioni od osservazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.

C. 4102 Sereni.

(Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che è pervenuto il parere favorevole con condizione della V Commissione, apposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al fine di recepirlo è stato presentato un apposito emendamento dalla relatrice che pone in votazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla deputata Ascani, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. A.C. 4102.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: « e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz ».

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.100. La Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A 48

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 48

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 51

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 maggio 2017.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.40 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanna SANNA, *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli, recante interventi per il settore ittico, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione.

Ricorda ai colleghi che la Commissione VIII si è già espressa il 6 aprile 2016 sul precedente testo unificato, che la Commissione Agricoltura tuttavia ha ritenuto di rivedere, considerati la quantità delle condizioni poste dalle Commissioni che hanno reso il parere nonché i diversi rilievi critici contenuti nella relazione tecnica del Governo. Aggiunge che pertanto la Commissione dovrà quindi esprimere il parere sul nuovo testo, adottato come testo base dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 4 aprile 2017, e composto da 18 articoli. A tale proposito segnala che la condizione posta dalla Commissione Ambiente nel parere del 6 aprile 2016, relativa alla soppressione del comma 1 dell'articolo 19

volto a disciplinare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI in materia di rifiuti speciali dei pescherecci, risulta recepita, dal momento che nel testo attuale non figura tale articolo.

Come indicato nell'articolo 1, le finalità del provvedimento sono quelle di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.

Al fine di procedere alla semplificazione, al riassetto e all'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, nonché di introdurre le modifiche necessarie a realizzare le predette finalità, l'articolo 2 delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e acquacoltura.

Un'ulteriore delega è recata dall'articolo 2-bis, sulla base del quale il Governo è chiamato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

L'articolo 3 istituisce, a partire dal 2018, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivanti dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva a norma del successivo articolo 12. Il Fondo è diretto a finanziare, tra l'altro attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica; progetti dedicati alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

Di particolare interesse per la Commissione VIII l'articolo 4 che – sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 – prevede l'istituzione,

con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. L'obiettivo è quello di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica. I distretti di pesca infatti: sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile; ottimizzano le attività di pesca ed acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità; valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali; promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità; promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale.

L'articolo 5 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'Acquacoltura (CASP) che – sulla base delle modalità individuate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali. Il Ministero delle politiche agricole, con apposita convenzione, può incaricare i CASP di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa ai propri utenti.

Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'articolo 6 modifica il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, prevedendo che le funzioni attinenti alla cooperazione e all'associazionismo possano essere svolte attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggior-

mente rappresentative o altre forme di aggregazione, incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.

Al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca dell'Unione europea, l'articolo 7 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengano individuate le caratteristiche tecniche e le certificazioni per l'utilizzo di cassette standard per i prodotti della pesca e venga data attuazione alla facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Inoltre, per gli operatori è previsto l'obbligo di apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 8 fornisce una nuova definizione e nuovi indirizzi in tema di pescaturismo e ittiturismo cui adeguare la regolamentazione vigente con decreto del Ministro delle politiche agricole. Si stabilisce tra l'altro che: le iniziative di pescaturismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, per tutto l'arco dell'anno, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età; le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate; i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

L'articolo 9 modifica l'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al fine di ricomprendere i settori della pesca e dell'acquacoltura tra quelli i cui atti, documenti e registri sono esenti dall'imposta di bollo.

L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività e i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici; a tal fine modificando la legislazione vigente.

L'articolo 11 modifica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di ricomprendere nelle Commissioni di riserva istituite, con funzioni consultive, presso gli enti cui è delegata la gestione dell'aree marine protette una rappresentanza, senza diritto di voto, delle associazioni di pesca.

L'articolo 12 subordina la pratica della pesca sportiva a mare ad una comunicazione annuale al Ministero delle politiche agricole ed al pagamento del relativo contributo, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.

Al fine di procedere al riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e di adeguare la medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo, l'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa.

Reputa poi di interesse per la VIII Commissione l'articolo 14: al fine rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca. Segnala che il decreto legislativo dovrà essere adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con

la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee; *b)* prevedere criteri di priorità per quelle iniziative e quegli interventi a migliore impatto ambientale; *c)* prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura; *d)* introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni, anche in considerazione delle dimensioni degli operatori, degli investimenti proposti e della sostenibilità dei progetti presentati; *e)* prevedere un sistema di rilascio delle licenze che garantisca un'equa diversificazione della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, che tenga conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di regolarizzazione flessibile del pagamento della predetta tassa; *f)* prevedere una durata delle licenze congrua con riferimento alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative; *g)* prevedere che le imprese di acquacoltura, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le « imprese energivore ».

L'articolo 15 modifica il decreto-legge 6 luglio 2012, al fine di ripristinare l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, che è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

L'articolo 16 prevede che il Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto di natura non regolamentare, ripartisca tra i vari sistemi di pesca del tonno rosso la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia, tenendo conto delle

raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna* (ICCAT).

L'articolo 17 modifica gli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee e di braccaggio ittico nelle acque interne.

L'articolo 18 infine contiene una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni ad autonomia speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare ai colleghi che il prescritto parere dovrà essere espresso nella seduta di domani, li sollecita a sottoporre eventuali osservazioni alla relatrice nel più breve tempo possibile. Da parte sua, suggerisce che nella premessa della proposta di parere venga sottolineata l'importanza che l'istituzione di riserve marine destinate al ripopolamento delle specie ittiche riveste a salvaguardia della pesca, anche in considerazione della pressione che tali attività esercitano sulle risorse di diverse zone del Paese.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Federico MASSA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, per l'espressione del prescritto parere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 4368 che apporta rilevanti

modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato ed è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera: il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, S. 2067), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032).

Il testo licenziato dal Senato consta di un articolo unico diviso in 95 commi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento, si limita a segnalare che i commi da 1 a 4 riguardano, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera, le condotte riparatorie come nuova causa di estinzione del reato. Il comma 5 interviene invece sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p., inasprendone il quadro sanzionatorio e prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, in luogo degli attuali 4 e 10.

I commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina ed estorsione, aumentando le pene ed escludendo – in alcuni casi – gli effetti del bilanciamento delle circostanze.

I commi da 10 a 14, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dall'A.S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati. Il comma 16 reca una prima

delega al Governo, da esercitare entro un anno sulla base di specifici principi e criteri direttivi: per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati; per la riforma delle misure di sicurezza personali; per il riordino di alcuni settori del codice penale. Il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti.

Il comma 18 delega invece il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, adeguandola tra l'altro alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, nonché perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi.

Il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare entro 45 giorni. Il comma 20 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti attuativi delle deleghe concesse dai commi 16 e 18.

Mentre i commi da 21 a 24 recano norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile, i commi dal 25 al 36 modificano numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione.

Il comma 37 – sostanzialmente identico all'articolo 12 dell'A.S. 2067 già approvato dalla Camera – modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, che prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte

per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il comma 37 integra tale obbligo informativo, prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

I commi da 38 a 40 intervengono sulla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione).

I commi da 41 a 51, nonché il comma 53, intervengono invece sulla disciplina dei procedimenti speciali, modificando le disposizioni in materia di giudizio abbreviato, trasformazione del rito, procedimento per decreto, correzione di errori materiali nelle sentenze, ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento.

Il comma 52, identico al testo approvato dalla Camera, attraverso modifiche all'articolo 546 c.p.p., interviene in materia di requisiti della sentenza, con l'intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto.

I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni.

Per quanto attiene alle norme di più stretto interesse e di specifica competenza della VIII Commissione, segnalo il comma 73, che, senza modificare la disposizione già approvata dalla Camera e originariamente contenuta nel disegno di legge C. 2798, modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, al fine di eliminare alcune incongruenze determinatesi all'interno di quella disposizione, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014,

recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. In particolare, con l'intervento emendativo portato dal comma 73 al comma 3-ter del citato articolo 129, si precisa che, quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione. Contestualmente, il medesimo comma 73 sopprime le attuali disposizioni del terzo periodo del comma 3-ter dell'articolo 129, secondo le quali il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. La notizia dell'imputazione, in luogo del riferimento oggi vigente alle norme di legge che si assumono violate, risponde all'esigenza di adeguare il tenore della disposizione allo scopo perseguito, dal momento che il riferimento alle norme di legge che si assumono violate non consente all'autorità amministrativa di operare una reale, precisa e compiuta valutazione in ordine alla gravità del fatto contestato. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in sede referente del citato disegno di legge C. 2798, in linea con il parere espresso dalla Commissione Ambiente, sono state eliminate le ulteriori due modifiche recate all'articolo 129, che ne sopprimevano il quinto e il sesto periodo, determinando un ingiustificato ed inopportuno vuoto normativo in ordine ai rapporti tra procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e procedimento penale.

I commi dal 74 al 79 introducono modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, mentre il comma 80 modifica l'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) prevedendo che, nel corso del procedimento di appli-

cazione delle misure di prevenzione personali, per l'esame a distanza dei testimoni vengano applicate anche le disposizioni dell'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione del c.p.p. come riformate dal precedente comma 77.

Il comma 81 – identico al provvedimento approvato dalla Camera – prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento legge in esame sulla Gazzetta ufficiale. Una deroga è introdotta (e quindi la relativa disciplina sarà immediatamente efficace) in relazione all'esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona interessata sia detenuta

in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose, terroristiche o dedite al traffico di droga.

I commi da 82 a 91 recano deleghe al Governo per la riforma delle intercettazioni, delle impugnazioni penali e dell'ordinamento penitenziario. I commi da 92 a 95 recano infine le disposizioni finali.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da tenere in considerazione i rilievi che dovessero emergere in tale sede.

Ermete REALACCI, *presidente*, sollecita i colleghi a sottoporre eventuali osservazioni al relatore nel più breve tempo possibile, ai fini della predisposizione della proposta di parere, che dovrà essere approvata nella giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	55
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso Genoese e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Sui lavori della Commissione	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 maggio prossimo, la Commissione è chiamata ad esprimersi entro questa settimana.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame costituisce il risultato della scelta operata al Senato di unificare, con alcune integrazioni, tre progetti di legge approvati dalla Camera, uno di iniziativa governativa e due di iniziativa parlamentare: il disegno di legge C. 2798 (sulla durata ragionevole dei processi e l'effettività rieducativa della pena), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (in materia di prescrizione) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (in materia di giudizio abbreviato). Nessuno dei tre atti è stato esaminato in sede consultiva dalla IX Commissione.

Venendo al merito, esso reca – soprattutto mediante il conferimento di deleghe legislative – una ampia riforma dell'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché dell'ordinamento penitenziario. Per i profili di interesse di

quest'organo, rilevano in particolare le deleghe oggetto dei commi da 82 a 91, ovvero in tema di disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, da esercitare entro 3 mesi, previo esperimento del meccanismo del « doppio parere parlamentare » sugli schemi di decreto legislativo.

Merita evidenziare come, tra i principi e i criteri direttivi della delega ne siano dettati alcuni riferiti ai limiti di liceità delle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. *trojan*). La problematica è stata recentemente oggetto di una importante pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 28 aprile 2016 n. 26889) che, nell'affrontare la questione sull'uso in private dimore di un « captatore informatico » in dispositivi elettronici portatili (ad es., *personal computer*, *tablet*, *smartphone* ecc.) ha dato risposta affermativa « limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato ».

In particolare la lettera e), nel disciplinare la materia fissa alcuni principi, imponendo che l'attivazione avvenga con apposito comando inviato da remoto e non in modo automatico, che la registrazione venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato), che l'attivazione del dispositivo avvenga quando si proceda per gravi delitti e purché il giudice motivi la necessità di ricorrere a tale forma di intercettazione e, ancora, che il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura, così da garantirne originalità ed integrità. Da ultimo, si richiede che la nuova disciplina imponga, al termine della registrazione, che il captatore informatico sia disattivato e reso definitivamente inutilizzabile. Al riguardo, rileva che la norma non sembra peraltro specificare che la definitiva inutilizzabilità avvenga anche per i captatori

che si sono « posizionati » (ad esempio attraverso reti *wi-fi* o similari) su dispositivi di soggetti estranei ai fatti per cui si procede; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con un decreto ministeriale di cui si prevede l'emanazione.

Il comma 88 prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. Esso novella l'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) ricalcando, sostanzialmente, il contenuto di quanto già disposto con una delega che era stata conferita dalla legge 124 del 2015, ma non è stata attuata.

La disposizione in commento prescrive l'adozione di un decreto ministeriale per la revisione delle voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001, che disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate.

Il medesimo decreto dovrà individuare i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione ne definisce gli obblighi e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Sul punto, dopo aver richiamato la disciplina vigente – evidenziando come la realizzazione di un « sistema unico » nazionale sia ancora in corso di attuazione inattuato e la delega per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni non sia stata tempestivamente esercitata – conclude ricordando che il comma 89 affida ad un decreto ministeriale – da adottare entro un anno e da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi – la definizione di prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle corrispondenti tariffe.

Il decreto individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, la tariffa per ogni tipo di prestazione secondo criteri prestabiliti e specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Infine, il comma 91 conferisce al Governo una delega per armonizzare la normativa in materia di razionalizzazione delle spese per le intercettazioni e di quelle funzionali al loro utilizzo, finalizzata alla accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; natura esecutiva del provvedimento di liquidazione; modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

Conclusivamente osserva come i profili di interesse per la Commissione siano del tutto peculiari, seppure di portata limitata. Pertanto, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso della discussione.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso Genoese e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dell'Assemblea a

partire da lunedì 22 maggio prossimo, la Commissione è chiamata ad esprimersi entro questa settimana.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, evidenzia che il provvedimento in esame è da molto tempo all'esame della Commissione Agricoltura ed ha subito, nel corso dell'esame, numerose modificazioni.

Nella versione trasmessa per il parere, il testo unificato si compone di 18 articoli finalizzati a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività della pesca, anche attraverso un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni.

A tal fine sono previste quattro deleghe, rispettivamente aventi ad oggetto il settore della pesca e acquacoltura, le politiche sociali nel settore della pesca professionale, l'abito della pesca sportiva, nonché le concessioni demaniali per pesca, acquacoltura, le licenze della pesca e dell'energia elettrica da acquacoltura.

Il provvedimento prevede inoltre l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e di Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, nonché disposizioni di riordino dei distretti di pesca. Vengono promosse la cooperazione e l'associazionismo nel settore ittico e si prevedono certificazioni specifiche dei prodotti della pesca, comprovabili attraverso la lettura di un QR code, da apporre a cura degli operatori, volto a identificare il prodotto e le informazioni ad esso relative.

Per l'attività di pescaturismo, il testo prevede che le imbarcazioni siano dotate di telefono satellitare a bordo, di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF. Per l'esercizio della suddetta attività, le imbarcazioni devono rispettare i limiti di distanza dalla costa previsti nell'autorizzazione della Capitaneeria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza.

L'articolato inoltre promuove la vendita diretta dei prodotti della pesca al consumatore finale, e prevede una rappresentanza delle associazioni di pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine

protette; al riguardo, si regola la pesca non professionale; specifiche disposizioni riguardano la pesca del tonno rosso.

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) ritiene particolarmente grave la disposizione che colpisce coloro che intendano praticare la pesca sportiva a mare, introducendo a loro carico un obbligo di preventiva comunicazione nonché di versamento di un contributo da 10 e 100 euro. Per di più, i proventi di questo contributo sono destinati ad alimentare il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica le cui finalità non sembrano del tutto chiare, suscitando il dubbio che si vogliano favorire enti e associazioni non meritevoli.

Si tratta, a suo avviso, di una ulteriore forma di inasprimento della pressione fiscale, che assume la forma di un ennesimo balzello posto nel settore della fruizione dell'ambiente marino.

Michele Pompeo META, *presidente*, evidenziando che il collega Biasotti si riferisce alle disposizioni di cui all'articolo 12, concernente la pesca sportiva, segnala che l'ultimo comma del medesimo articolo configura l'esenzione dal contributo per la « pesca occasionale », di cui si chiede se sia possibile definire compiutamente i contorni.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), a conferma delle valutazioni del presidente, precisa che l'esenzione riguarderebbe la sola « pesca occasionale effettuata con canna da pesca », quindi di portata molto limitata rispetto alla pratica della pesca effettuata da dilettanti, che si qualifica come « sportiva » e che riguarda una fascia molto ampia di popolazione. Peraltro, segnala che l'esenzione appare anche di difficile comprensione, non aiutando in questo senso il testo della norma né il rinvio all'articolo 3 della proposta di legge.

Chiede quindi al relatore di valutare la possibilità di sollevare tale problematica nella sua proposta.

Michele Pompeo META, *presidente*, prendendo atto della disponibilità del relatore ad approfondire la problematica testè sollevata ai fini della formulazione della sua proposta, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che nella giornata di ieri è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392-bis), approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio scorso.

Ricorda che ai sensi della norma di delega, di cui alla cosiddetta « legge Madia » (L. 124/2015), qualora il Governo non si conformi pienamente ai pareri parlamentari espressi sullo schema originario, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. In questa fase il termine per le Commissioni per esprimersi sulle osservazioni del Governo è fissato in dieci giorni dall'assegnazione (la scadenza è pertanto giovedì 25 maggio 2017).

Atteso che il termine di scadenza della delega di cui alla legge Madia è fissato al 29 maggio 2017, si riserva di integrare il calendario dei lavori per consentire il tempestivo esame del citato provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, sullo stato di attuazione del piano industriale 2016-2020 59

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 59

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 62

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia 67

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 maggio 2017.

Audizione dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, sullo stato di attuazione del piano industriale 2016-2020.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la Commissione si è già espressa con parere favorevole il 6 aprile 2016 sul testo unificato precedentemente trasmesso. In seguito alla relazione tecnica del Governo che aveva evidenziato numerose criticità sul versante della copertura del provvedimento, la Commissione Agricoltura ha tuttavia ritenuto di elaborare un nuovo testo composto da 18 articoli.

L'articolo 1 definisce le seguenti finalità del provvedimento: incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee.

Al fine di procedere alla semplificazione, al riassetto e all'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura nonché di introdurre le modifiche necessarie a realizzare le predette finalità, l'articolo 2 delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e acquacoltura.

L'articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per garantire agli operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l'equo indennizzo o ristoro in caso di sospensione dell'attività di pesca dovuta al fermo biologico o ad altre cause legate alle avversità metereologiche o a ristrutturazioni aziendali.

L'articolo 3 istituisce, a partire dal 2018, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivanti dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva a norma del successivo articolo 12. Ai sensi del comma 2 il Fondo è chiamato a svolgere le seguenti attività: *a)* stipula di convenzioni per la salvaguardia dell'ambiente marino; *b)* ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; *c)* svolgimento di campagne di educazione alimentare; *c-bis)* interventi per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di un apposito sportello presso Ismea; *c-ter)* attivazione di programmi di formazione professionale; *c-quater)* progetti dedicati alla tutela e allo sviluppo delle risorse ittiche autoctone.

L'articolo 4 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'arti-

colo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni. I distretti di pesca sono sistemi produttivi locali che saranno istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni. Il comma 3 declina le finalità dei distretti consistenti nell'adottare specifici piani di gestione delle risorse ittiche compatibile con l'ecosistema marino, capaci di valorizzare, al tempo stesso, l'identità storica e locale dei territori interessati, la qualità e la salubrità delle risorse alieutiche locali e l'incremento delle specie autoctone.

L'articolo 5 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, intese come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, delle imprese di pesce, e delle imprese di acquacoltura. Possono essere costituite anche da enti promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato i contratti nazionali di lavoro di riferimento nel settore. I centri di assistenza possono essere costituiti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti.

L'articolo 6 aggiunge gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca (articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004).

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. Il comma 1 consente agli operatori di utilizzare cassette standard per le specie ittiche individuate con decreto. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, rinvia a un decreto l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 2 prevede che in attuazione degli obblighi europei, gli operatori devono apporre le

informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione. Strumenti equivalenti potranno essere individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 8, di particolare interesse per la X Commissione, fornisce una nuova definizione e nuovi indirizzi in tema di pesca-turismo e ittiturismo cui adeguare la regolamentazione vigente con decreto del Ministro delle politiche agricole. Si stabilisce tra l'altro che le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, per tutto l'arco dell'anno, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età; le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate; i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

L'articolo 9 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività e i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici a tal fine modificando la legislazione vigente.

L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine sostituendo il riferimento all'Istituto centrale per la ri-

cerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed aggiungendo il riferimento a tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative nonché ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento, senza diritto di voto.

L'articolo 12 subordina la pratica della pesca sportiva a mare ad una comunicazione annuale al Ministero delle politiche agricole ed al pagamento del relativo contributo, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.

L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, all'opportunità di adeguare le disposizioni sugli attrezzi di pesca alla normativa comunitaria nonché alla necessità di coordinare e riorganizzare in generale la normativa in materia.

L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di costo dell'energia elettrica impiegata dalle imprese di acquacoltura. Tra i principi e criteri direttivi sono previsti:

un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;

un sistema che garantisca l'accesso paritario anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;

l'introduzione di un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni, anche in considerazione delle dimensioni degli operatori, degli investimenti proposti e della sostenibilità dei progetti presentati;

la possibilità per le imprese di acquacoltura, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le « imprese energivore ».

L'articolo 15 modifica il decreto-legge 6 luglio 2012, ripristinando l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 16 prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito per una quota non superiore al 20 per cento esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria.

L'articolo 17 apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 4 del 2012, come da ultimi modificati dal collegato agricolo, in modo da prevedere la confisca del prodotto al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. In caso di pesca di specie sotto taglia sono state rimodulate le sanzioni in modo da rapportarle più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.

L'articolo 18 reca infine una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni ad autonomia speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione interna-

zionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento sottolineando che l'accordo in esame consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i Paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.

L'accordo dell'Aja è stato più volte rivisto – a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 (la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 744 del 1980). L'Atto all'esame della Commissione Esteri della Camera dei deputati deriva dai lavori successivi per una completa revisione dell'accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960. Gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nella estensione del sistema di protezione inaugurato con l'accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. È stato inoltre consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o

quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, esso si compone di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli.

Le disposizioni preliminari comprendono gli articoli 1 e 2. In particolare, l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio – c.d. *Uruguay Round*, ratificato dall'Italia con la legge 747 del 1994. È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.

Il Capitolo I, propriamente dedicato alla domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali, comprende gli articoli 3-18.

L'articolo 3 prevede che qualsiasi cittadino di uno Stato contraente dell'Atto di Ginevra, ovvero di uno Stato facente parte di un'organizzazione regionale intergovernativa che sia parte contraente, come anche qualsiasi persona domiciliata, con residenza abituale o che possieda un insediamento industriale o commerciale effettivo sul territorio di una delle parti contraenti, è titolata a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali. L'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge nota come l'Atto di Ginevra aggiunga il requisito della residenza abituale alla nozione di domicilio – senza peraltro con ciò innovare alcunché nella legislazione italiana.

L'articolo 4 è dedicato alla procedura di deposito della domanda internazionale e prevede che questa possa essere presentata, a scelta dal richiedente, direttamente presso l'ufficio internazionale dell'Organiz-

zazione mondiale della proprietà intellettuale, oppure tramite l'ufficio nazionale della parte contraente del richiedente medesimo, la quale tuttavia può dichiarare al direttore generale dell'OMPI di non voler consentire il deposito indiretto delle domande internazionali. È comunque data facoltà all'ufficio nazionale di ciascuna delle parti contraenti di richiedere il pagamento di una tassa di trasmissione per ogni domanda internazionale ad esso presentata.

L'articolo 5 concerne il contenuto della domanda internazionale di protezione, distinguendo tra le indicazioni obbligatorie – tra le quali quella delle parti contraenti designate nei cui confronti deve valere la protezione, quella delle tasse da corrispondere, quella naturalmente dei disegni o campioni relativi all'oggetto della protezione – ed eventuali indicazioni aggiuntive che una parte contraente può ritenere obbligatorie, tra le quali l'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda. Ulteriori contenuti della domanda internazionale potranno essere specificati nel Regolamento dell'Atto di Ginevra. Inoltre la domanda internazionale – che può riferirsi a due o più disegni o modelli industriali – può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione della medesima.

L'articolo 6 riguarda la priorità e prevede che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, per la protezione della proprietà industriale la domanda internazionale può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti depositate in uno Stato parte della Convenzione di Parigi medesima, ovvero che sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. La domanda internazionale, a partire dalla data del deposito di essa, costituisce la base per la rivendicazione della priorità.

L'articolo 7 riguarda le tasse di designazione e introduce – come ancora una volta nota l'Analisi tecnico-normativa – accanto alla tassa standard destinata a consentire alle parti contraenti di coprire le spese amministrative, una tassa di designazione individuale, finalizzata a coprire le spese nel caso di paesi che svolgano l'esame di novità

dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione. Ancora una volta, rileva l'ATN, la disposizione non riguarda l'Italia, il cui Ufficio brevetti e marchi non svolge l'esame di novità. Per quanto concerne la rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale, l'articolo 8 detta le procedure per la loro sanatoria, e prevede l'abbandono della domanda se il richiedente non si conforma all'invito dell'Ufficio internazionale dell'OMPI entro il termine prescritto.

L'articolo 9 riguarda la data di deposito della domanda internazionale: al proposito l'ATN rileva come l'elemento di novità dell'Atto di Ginevra sia la possibilità di attribuire la data da parte dell'ufficio nazionale di una delle Parti contraenti cui la domanda sia presentata, posto che comunque l'Ufficio internazionale dell'OMPI dovrà ricevere la domanda entro un mese.

L'articolo 10 riguarda vari profili della registrazione internazionale, e prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI registri disegni e modelli industriali oggetto di domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della medesima, e che la data della registrazione coincida con la data di deposito della domanda. La registrazione internazionale è altresì pubblicata dall'Ufficio internazionale, e ciascun ufficio nazionale designato ne riceve copia. Peraltro l'Ufficio internazionale garantisce il segreto di ogni domanda e di ogni registrazione internazionale fino al momento della pubblicazione. L'ufficio nazionale competente che abbia ricevuto copia di una domanda o registrazione internazionale è parimenti tenuto a mantenere rispetto ad esse il segreto fino alla pubblicazione, salvo il caso di una procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto al deposito di una domanda internazionale: anche in tal caso, tuttavia, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato confidenzialmente soltanto alle parti in causa, che sono a loro volta tenute a rispettarne la riservatezza.

L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendica-

zione. È comunque fatta salva per il depositante, in un secondo momento, la possibilità di richiedere la pubblicazione di uno o più oggetti della domanda di protezione, che comunque rimangono riservati nei confronti degli Stati non designati dal depositante medesimo.

L'articolo 12 riguarda il diritto al rifiuto che l'ufficio di una parte contraente designata dal depositante può esercitare nei confronti della registrazione internazionale di uno o più disegni o modelli industriali sul proprio territorio, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di quella parte contraente: ogni rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, motivandolo, all'Ufficio internazionale dell'OMPI, che a sua volta lo trasmette all'interessato in copia. Il titolare del disegno o modello industriale dispone degli stessi mezzi di ricorso che avrebbe avuto nel caso di presentazione indiretta all'ufficio nazionale che ha opposto il rifiuto.

L'articolo 13 prevede che prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contraenti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da detta parte contraente. Se per effetto di una tale notifica di rifiuto una registrazione internazionale venga suddivisa in più lotti presso l'ufficio interessato, questo ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare che si renda necessaria.

L'articolo 14 prevede che la registrazione internazionale produca in ogni parte contraente designata – salvo il caso di rifiuto – almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata presso il relativo ufficio nazionale, ovvero della concessione della protezione nel territorio della parte contraente designata.

Secondo l'articolo 15, qualunque invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate dovrà essere notificata all'Ufficio internazionale dell'OMPI, e comunque non potrà essere pronunciata se non dopo che al titolare

del disegno o modello industriale in oggetto sia stata data la possibilità di far valere i propri diritti in tempo utile.

L'articolo 16 concerne l'iscrizione di modifiche e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali: modifiche a vario titolo delle registrazioni internazionali sono ricevute dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, e di norma producono effetti anche nei registri degli uffici nazionali di ciascuna parte contraente interessata. Ogni iscrizione di modifiche può essere soggetta al pagamento di una ulteriore tassa, e l'Ufficio internazionale pubblica ciascuna delle iscrizioni di modifiche e ne trasmette una copia all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

L'articolo 17 riguarda la durata della registrazione internazionale e della protezione, e i relativi rinnovi, che possono essere effettuati nei confronti di parte o della totalità delle parti contraenti designate e di parte o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto di registrazione internazionale. La durata della protezione nelle parti contraenti designate, purché la registrazione internazionale – valida inizialmente cinque anni – venga rinnovata, e di 15 anni, ma se la legislazione di una parte contraente designata prevede un periodo superiore, questo prevale. È questo anche il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni, e pertanto l'ATN rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione in tal senso.

Infine, l'articolo 18 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate: tali estratti sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione nel territorio di ciascuna delle parti contraenti.

Il Capitolo II contiene disposizioni amministrative e consta degli articoli da 19 a 24.

L'articolo 19 prevede che, qualora più Stati parti dell'Atto di Ginevra o intenzionati a farne parte, intendano unificare le proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, questi possono notifi-

care al Direttore generale dell'OMPI che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali, e che l'insieme dei rispettivi territori va considerato come un'unica parte contraente. Peraltro l'articolo 20 prevede che, alla stregua degli Stati parti dell'atto del 1934 e dell'atto del 1960, le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono membri a tutti gli effetti dell'Unione dell'Aja.

L'articolo 21 prevede che le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 siano membri della stessa assemblea costituita in base all'atto complementare di Stoccolma (14 luglio 1967) all'accordo dell'Aja. Ciascun membro dell'assemblea è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti, mentre i membri dell'Unione dell'Aja che non sono membri dell'assemblea sono ammessi alle riunioni di essa in qualità di osservatori. Tra le numerose funzioni dell'assemblea figurano: la trattazione delle questioni concernenti lo sviluppo dell'Unione dell'Aja; l'invio di direttive al Direttore generale dell'OMPI sulla preparazione delle conferenze di revisione, e la loro convocazione; le modifiche al Regolamento dell'Atto di Ginevra; la definizione del programma e l'adozione del bilancio biennale dell'Unione dell'Aja, della quale approva altresì i rendiconti; l'adozione del regolamento finanziario dell'Unione dell'Aja; l'istituzione di comitati e gruppi di lavoro. L'assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI, e sempre per iniziativa del Direttore generale in sessione straordinaria, che può tuttavia essere richiesta anche da un quarto dei membri dell'assemblea. Il Direttore generale dell'OMPI predispone l'ordine del giorno di ogni sessione dell'assemblea, la quale adotta un proprio regolamento interno.

L'articolo 22 riguarda l'Ufficio internazionale dell'OMPI, competente per la registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione dell'Aja. L'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'assemblea, e assiste gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. Il più alto

dirigente dell'Unione dell'Aja è il Direttore generale dell'OMPI: questi rappresenta l'Unione e convoca qualsiasi riunione che debba trattare questioni concernenti l'Unione medesima, inclusa l'attività dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'assemblea. Il Direttore generale, o persone da lui designate partecipano senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'assemblea, nonché a quelle dei comitati e dei gruppi di lavoro da essa istituiti, e anche a ogni altra riunione convocata nel quadro dell'Unione dell'Aja.

L'articolo 23 prevede che l'Unione dell'Aja dispone di un proprio bilancio, che comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione medesima, nonché il suo contributo alle spese comuni alle unioni amministrative dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale – contributo proporzionato all'interesse che l'Unione ha in dette altre unioni. Le fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione dell'Aja sono anzitutto le tasse relative alle registrazioni internazionali, e in secondo ordine le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, il ricavato della vendita e i diritti collegati alle pubblicazioni riguardanti l'Unione dell'Aja, le donazioni, lasciti e sovvenzioni, gli affitti, interessi e le entrate diverse. Le tasse relative alle registrazioni internazionali sono fissati dall'assemblea su proposta del Direttore generale dell'OMPI, in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Per quanto concerne il capitale d'esercizio, qualora non sia sufficiente ad alimentarlo il totale delle eccedenze di entrata, ciascun membro dell'Unione dell'Aja effettuerà un versamento unico.

Da ultimo, l'articolo 24 è dedicato al Regolamento di attuazione dell'Atto di Ginevra del 1999 il quale include le disposizioni che riguardano quanto prescritto dall'Atto di Ginevra, gli ulteriori dettagli relativi all'applicazione delle disposizioni dell'Atto medesimo, ogni altro requisito, questione o procedura amministrativa.

Il Capitolo III concerne le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra, e comprende

gli articoli 25 e 26. Una conferenza delle parti contraenti potrà sottoporre a revisione l'atto di Ginevra, ma gli articoli 21, 22, 23 e 26 potranno essere modificati anche dall'assemblea.

Il Capitolo IV contiene le disposizioni finali relative all'Atto di Ginevra, riportate negli articoli 27-34.

In particolare, l'articolo 27 prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI. Ai sensi dell'articolo 28, l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra è prevista tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o adesione, purché almeno tre di tali Stati abbiano depositato almeno 3.000 domande, ovvero abbiano depositato almeno 1.000 domande presentate da parte di residenti in Stati diversi da esso. L'articolo 29 esclude la possibilità di presentare riserve all'Atto di Ginevra del 1999.

L'articolo 31, peraltro, prevede che nei rapporti reciproci tra gli Stati parti dell'Atto di Ginevra del 1999 e degli atti del 1934 o del 1960 si applica unicamente l'Atto di Ginevra – ma solo ai disegni o modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra stesso. Ogni parte contraente (articolo 32) può denunciare l'Atto di Ginevra con notifica indirizzata al Direttore generale dell'OMPI, e con effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale notifica, o in qualsiasi data successiva in essa indicata. La denuncia non incide tuttavia sull'applicazione dell'Atto di Ginevra alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore nei confronti della parte contraente interessata. È prevista l'apertura alla firma dell'Atto di Ginevra presso la sede dell'OMPI per un

anno a partire dalla sua adozione, e il Direttore generale ne è il depositario (articoli 33-34).

Il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'accordo dell'Aja.

L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. In Italia, la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel Codice della proprietà industriale, Sezione III (articoli 31-44). La disciplina nazionale è stata armonizzata alla Direttiva europea 71/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore. L'articolo 3 prevede ad aggiornare il richiamo all'Accordo dell'Aja del 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 – contenuto nell'articolo 155 del Codice della proprietà industriale – con quello all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, denominato « Accordo del 1999 ». Rimangono ferme le attuali modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 4 del disegno di legge dispone – richiamando l'articolo 17, par. 3, lettera b) dell'Accordo del 1999 – che la protezione internazionale di un disegno o modello può

durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale.

L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordato che l'Italia il 30 settembre 2015 ha aderito al sistema della cooperazione rafforzata nel settore tutela brevettuale unitaria, ritiene che le disposizioni in esame debbano essere armonizzate con quelle previste nella legge n. 214 del 2016 recante di ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere manifestando sin d'ora la mia disponibilità a valutare eventuali contributi dei colleghi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 maggio 2017.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	68
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Ernesto Auci, al quale rivolge, a nome di tutti i componenti della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la XI Commissione avvia l'esame in sede consultiva del nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 388 e delle proposte di legge ad essa abbinata,

recante interventi per il settore ittico, ricordando che, su un precedente testo unificato, la XI Commissione si era espressa il 6 aprile 2016. Avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi l'11 maggio scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 17 maggio 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gessica Rostellato, per la sua relazione introduttiva.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la Commissione si era già espressa lo scorso 6 aprile 2016 su un precedente testo unificato, formulando un parere favorevole con osservazioni. Tuttavia la quantità delle condizioni poste dalle altre Commissioni competenti in sede consultiva e la relazione tecnica del Governo, che conteneva rilievi critici con riferimento alla copertura finanziaria di molti articoli, hanno indotto la Commissione di merito a costituire nuovamente un comitato ristretto ed elaborare un nuovo testo unificato.

Il provvedimento, che consta di diciannove articoli, a fronte dei ventinove articoli del precedente testo, è volto, come

disposto dall'articolo 1, a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche ed a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura.

Dopo avere rilevato che l'articolo 2 delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, attraverso l'adozione di un testo unico, si sofferma, in particolare, sull'articolo 2-*bis*, che delega il Governo a riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In particolare, la delega dovrà essere esercitata sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteorologiche o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione; promozione della tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, impreveduto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore; individuazione di forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

Quanto agli aspetti procedurali dell'attuazione della delega, la norma dispone che il decreto legislativo sia adottato, entro

dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il relativo schema è, quindi, trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Segnala, infine, che, sulla base del comma 4, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora, tuttavia, il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Fa presente che l'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, volto, tra l'altro, al finanziamento di programmi di formazione professionale e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati. Segnala che l'introduzione di tale ultima finalizzazione del fondo recepisce una delle osservazioni espresse nel parere della XI Commissione sul precedente testo unificato. Il fondo è alimentato dal contributo per la pratica di attività di pesca sportiva in mare, introdotto dall'articolo 12 del provvedimento in esame. L'articolo 4 introduce modifiche alla vigente disciplina relativa ai distretti di pesca, recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001.

Osserva che l'articolo 5 prevede, al comma 1, la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, di dare incarico, con un'apposita convenzione, ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effet-

tuare, per conto dei propri utenti, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese della pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. Sulla base del comma 2, i CASP sono istituiti dalle imprese rappresentative delle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali e possono essere istituiti all'interno di Centri di assistenza già costituiti. Il successivo comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa. Il comma 5 precisa, infine, che per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca. Segnala che su tale disposizione, rimasta sostanzialmente invariata rispetto al testo unificato già esaminato dalla XI Commissione, nel parere favorevole espresso era rilevata l'opportunità di includere tra le organizzazioni di categoria che possono istituire i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) anche le organizzazioni sindacali nazionali che abbiano firmato ma non stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

Il successivo articolo 6 reca disposizioni per favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo attraverso l'estensione dei finanziamenti del Programma nazionale previsto dal decreto legislativo n. 154 del 2004 anche alle iniziative pro-

mosse in collaborazione con organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione. Segnala, quindi, che l'articolo 7 reca disposizioni per la pesatura e l'etichettatura dei prodotti della pesca, mentre l'articolo 8 prevede il rioridino da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo e di ittiturismo. L'articolo 9 estende al settore della pesca e dell'acquacoltura l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le domande, atti e la relativa documentazione, per la concessione di aiuti europei e nazionali, prevedendo anche la corrispondente copertura delle minori entrate. L'articolo 10 introduce norme per la regolamentazione della vendita diretta dei prodotti ittici da parte degli imprenditori singoli o associati, facendo salve, tra le altre, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rileva che l'articolo 11 prevede la partecipazione, senza diritto di voto, alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca. Segnala che l'inclusione nelle commissioni anche di rappresentanti delle organizzazioni sindacali era stata oggetto di una specifica osservazione del parere espresso dalla XI Commissione sul precedente testo unificato.

Come già segnalato, l'articolo 12 reca disposizioni per la disciplina della pesca non professionale, introducendo in particolare, un contributo annuale a carico di chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare, di un importo compreso tra 10 e 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed

alla tipologia della imbarcazione utilizzata. Gli articoli 13 e 14 delegano il Governo, rispettivamente, al riordino della disciplina in materia di pesca sportiva e al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di energia elettrica da acquacoltura. Il successivo articolo 15 prevede che il funzionamento della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvenga senza oneri a carico del bilancio dello Stato, escludendosi la corresponsione ai componenti della Commissione di emolumenti o indennità.

L'articolo 16 detta disposizioni per la regolamentazione della pesca del tonno

rosso, mentre l'articolo 17 introduce modifiche alle disposizioni sanzionatorie recate dal decreto legislativo n. 4 del 2012, che ha previsto il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 72

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione*) 75

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 77

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sul disegno di legge C. 4368, nel testo approvato dal Senato, che apporta rilevanti modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario.

Premette che il provvedimento approvato dal Senato è il frutto dell'unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera. Il progetto di legge, a seguito dell'esame al Senato, consta di un articolo unico, suddiviso in 95 commi.

In termini generali, rileva che, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è, poi, la modifica alla disciplina della prescrizione.

Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.

Il testo contiene, quindi, modifiche di natura processuale. Segnala, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Il disegno di legge, inoltre, conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, e per la riforma dell'ordinamento penitenziario.

Rileva che le parti del provvedimento afferenti alle materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali sono piuttosto limitate.

Al riguardo, evidenzia soprattutto i seguenti criteri direttivi, aggiunti nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo approvato dalla Camera in relazione alla delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali (comma 16, lettere *c*) e *d*): revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del criterio del doppio binario – in base al quale l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, deve avere luogo soltanto per i delitti di maggior allarme sociale, prevedendosi comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di

cessazione della pericolosità – e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività; previsione, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezioni degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi.

Osserva, quindi, che le modifiche introdotte dal Senato sono, in generale, condivisibili, in quanto orientate nel senso di una maggiore specificità della delega ritiene tuttavia utile sottolineare, anche come spunto per le riflessioni e le valutazioni della Commissione Affari sociali, alcune criticità che potrebbero insorgere relativamente alla disposizione di cui alla lettera *d*) del comma 16 sopra citato, relativamente a quella che sembra una possibilità di ingresso nelle REMS anche ai soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, agli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché a tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche. Sottolinea la necessità di un'interpretazione rigorosa del testo, che tenga conto in via principale delle previsioni di cui alla legge n. 81 del 2014, che sanciscono chiaramente come la risposta prevalente per i soggetti in questione siano le misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico riabilitativo individuale.

Al riguardo, ricorda quanto osservato del Consiglio superiore della magistratura, che in una recente risoluzione in tema di superamento degli OPG e di applicazione della legge n. 81 del 2014, ha ribadito come la riforma operata dalla predetta legge abbia chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali. Le REMS, in forza di ciò, risultano soltanto un elemento del complesso sistema di cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato. L'internamento nelle REMS ha assunto dunque non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà: il dipartimento di salute mentale competente, infatti, per ogni internato deve predisporre, entro tempi stringenti, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, poi inviato al giudice competente, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero in struttura, da irrogare solo quale *extrema ratio*.

Reputa opportuno, quindi, ribadire la necessità di mantenere uno stretto collegamento con le tematiche della qualificazione dei programmi di tutela della salute mentale (e, più in generale, della salute) in carcere; dell'istituzione in ogni istituto penitenziario delle sezioni psichiatriche previste dalla normativa; del sostegno concreto ai dipartimenti di salute mentale.

Ritiene, in conclusione, che occorre scongiurare completamente il pericolo che le REMS si trasformino in strutture non dissimili dagli OPG, che costituiscono un modello oramai superato in via definitiva. A tal fine, reputa necessario che la legge n. 81 del 2014 sia considerata il quadro di principi ineludibili che deve caratterizzare i successivi interventi normativi.

Sempre con riferimento alle disposizioni contenenti profili di interesse per la XII Commissione, richiama, poi, gli specifici principi e criteri direttivi (lettera *p*) per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità' giurisdizio-

nali coinvolte (n. 1), quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni (n. 2), consentendo l'applicabilità del diritto penitenziario minorile anche ai giovani adulti (n. 3) e prevedendo misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative dei condannati minorenni. Dovranno, inoltre, essere rafforzati l'istruzione e la formazione (n. 7) ed i contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale (n. 8).

Ricorda, infine, che nell'ambito delle deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, tra i principi e criteri direttivi, si prevedono specifici interventi in favore delle detenute madri (lettera *s*), in forma di misure alternative alla detenzione, al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al compimento del primo anno di età del figlio.

Anna Margherita MIOTTO (PD), ricollegandosi alla considerazioni svolte dalla relatrice, ribadisce che l'introduzione nel corso dell'esame al Senato, alla lettera *d*) dell'articolo 16, di principi di delega relativi alle REMS fa correre il rischio di compiere dei passi indietro rispetto al superamento degli OPG. Ritenendo non praticabile l'ipotesi di presentare proposte emendative al riguardo, stante la necessità di approvare definitivamente il provvedimento in oggetto, giudica opportuna la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, al fine evitare che sia snaturata la funzione delle REMS. Segnala in proposito che si porrebbero altrimenti problemi relativi alla sicurezza all'interno delle strutture, nonché di sovraffollamento.

Rileva che quello delle REMS è attualmente un modello funzionante, caratterizzato in molti casi da una presenza temporanea dei pazienti nelle strutture. Segnala che, per affrontare le problematiche legate all'insorgere di patologie psichiatriche

che nelle persone detenute, occorrerebbe attivare le strutture territoriali dei centri di igiene mentale.

Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che la chiusura degli OPG rappresenta sicuramente un fatto positivo per il superamento di una istituzione con un forte impatto non solo sui ricoverati ma anche sugli operatori.

In ogni caso, permangono a suo avviso forti difficoltà legate alla pericolosità di circa la metà delle persone ospitate ora nelle REMS. Nel ricordare che non si è realizzata un'uniforme applicazione della nuova normativa in tutto il territorio nazionale, segnala che purtroppo gran parte dei finanziamenti hanno riguardato gli interventi di edilizia sanitaria, destinando risorse insufficienti alla tutela degli operatori. Sottolinea che il ricovero di persone con gravi patologie psichiatriche in strutture esclusivamente sanitarie rappresenta una strategia di riduzione del danno ma comporta anche difficoltà per gli operatori che si devono relazionare con soggetti pericolosi e che in alcuni casi ricorrono a forme di ricatto o a minacce, rilevando inoltre che alcuni ricoverati hanno legami con la criminalità organizzata.

Delia MURER (MDP) sottolinea che la scelta operata dal Senato rischia di vanificare la chiusura degli OPG, snaturando la natura delle REMS. Diversamente da quanto affermato dalla collega Miotto, ritiene opportuna la presentazione di emendamenti soppressivi di tale disposizione, anche per evitare che il Parlamento smentisca se stesso dopo avere introdotto un'importante riforma.

Invita, pertanto, ad inserire rilevi in tal senso anche all'interno del parere che la Commissione affari sociali è chiamata ad esprimere e segnala l'esigenza che, seppure in una diversa sede, la stessa Commissione possa approfondire il tema della salute in carcere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Atto n. 410.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2017.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, che tiene conto di quanto da lei stessa evidenziato nella relazione svolta (*vedi allegato*).

Giulia GRILLO (M5S), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, richiamando l'analogo atteggiamento assunto sia nel corso dell'esame della legge di delega che in sede di parere sullo schema di

decreto legislativo che si intende correggere con il presente provvedimento.

Sottolinea che l'atto in esame rappresenta l'ennesimo palliativo e non risolve il problema della connivenza tra la politica e la dirigenza sanitaria, non assicura la necessaria trasparenza e non garantisce nomine basate sui meriti e sulle effettive

capacità dei dirigenti sanitari, come invece sarebbe opportuno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (Atto n. 410).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

considerato che il provvedimento in esame è stato adottato al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione di delega, nella parte in cui prevedeva un parere della Conferenza Unificata anziché un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

evidenziato che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in oggetto modifica le premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

rilevato che tale intesa è stata effettivamente sancita il 6 aprile 2017 e che nella medesima data anche la Conferenza Unificata ha espresso un parere favorevole sul predetto atto;

espresso, altresì, apprezzamento per altre disposizioni recate dallo schema di decreto, in particolare per l'articolo 3, nelle parti in cui modifica i commi 6 e 7

dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, concernenti le procedure per la costituzione e l'aggiornamento di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale;

evidenziato, al riguardo, che la novella (articolo 3, comma 1, lettera c)), specifica che il suddetto elenco « è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione », recependo così quanto era emerso dalla discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali lo scorso anno – in occasione dell'iter di approvazione del decreto legislativo n. 171 del 2016 – a proposito del rischio che, nel caso in cui fossero riportati i punteggi conseguiti dai candidati, l'elenco verrebbe a configurarsi come una vera e propria graduatoria, interferendo in tal modo con l'autonomia regionale;

osservato, inoltre, che la novella sopprime il principio di parità per quanto riguarda la valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi dei candidati, prevedendo che per la prima possa essere attribuito un massimo di 60 punti e per i secondi un massimo di 40 punti (articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera d), capoversi 7-*quater* e 7-*sexies*)), superando quindi quanto era stato previsto dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2016, che viene espressamente abrogato dall'articolo 6 dello schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11354 Oliverio: Conseguenze della nube tossica che ha colpito la via Pontina sugli agricoltori della zona	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-11355 Mucci: Semplificazione delle procedure di richiesta dei contributi e di stipula delle assicurazioni da parte delle aziende agricole	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-11356 Massimiliano Bernini: Costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un'adeguata struttura organizzativa in materia di coordinamento forestale nazionale	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	85
5-11353 Zaccagnini: Conseguenze del rogo di Pomezia a danno dei produttori e degli allevatori della zona	79
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura (<i>Deliberazione</i>)	81
<i>ALLEGATO 5 (Programma dell'indagine)</i>	87

RISOLUZIONI:

7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del riso.	
7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del riso (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11354 Oliverio: Conseguenze della nube tossica che ha colpito la via Pontina sugli agricoltori della zona.

Laura VENITTELLI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura VENITTELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per l'esauriva risposta del Governo.

5-11355 Mucci: Semplificazione delle procedure di richiesta dei contributi e di stipula delle assicurazioni da parte delle aziende agricole.

Mara MUCCI (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mara MUCCI (CI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta del Governo. Appreziate le misure adottate dal Governo per semplificare le procedure di richiesta dei contributi, sottolinea la necessità che l'Esecutivo avvii una campagna divulgativa per promuovere la conoscenza di tali misure presso le aziende agricole.

Invita, inoltre, il Governo, come già avvenuto in passato, a prevedere l'erogazione di contributi in deroga a favore delle aziende agricole che hanno subito danni in conseguenza degli eventi climatici verificatisi, da ultimo, nello scorso mese di aprile, ma che, non avendo in precedenza stipulato una polizza assicurativa, risultano attualmente sprovviste di strumenti di tutela.

5-11356 Massimiliano Bernini: Costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un'adeguata struttura organizzativa in materia di coordinamento forestale nazionale.

Chiara GAGNARLI (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta fornita dal Governo, in quanto avrebbe auspicato un *iter* più rapido nell'adozione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016. Preso atto, in base a quanto riferito dal sottosegretario Castiglione, che lo schema di decreto è stato trasmesso al Ministero per la semplificazione e successivamente anche al Ministero dell'economia e delle finanze, per le valutazioni di competenza, auspica che lo schema di decreto sia adottato entro la fine della legislatura.

5-11353 Zaccagnini: Conseguenze del rogo di Pomezia a danno dei produttori e degli allevatori della zona.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriano ZACCAGNINI (MDP), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, che denota l'elevato livello di attenzione da esso riservato al caso di Pomezia. Ritiene di fondamentale importanza che la Regione Lazio attivi la misura di investimento, prevista nel programma di sviluppo rurale, per il ripri-

stino del potenziale produttivo delle aziende danneggiate.

Auspica inoltre che i controlli sulla valutazione delle conseguenze del rogo siano svolti in maniera adeguata e con tempi rapidi al fine di consentire un celere ritorno alla normalità per le aziende del territorio. Invita il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto di competenza, a monitorare la fase dei controlli.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Atto n. 411.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 10 maggio scorso erano intervenuti l'onorevole Gallinella, che aveva ribadito la netta contrarietà del suo Gruppo, già espressa nella precedente seduta, ad accogliere le proposte di modifica dello schema avanzate dalla Conferenza Stato-regioni, e il relatore, onorevole Oliverio, che aveva invitato i colleghi a fargli pervenire eventuali suggerimenti ai fini della predisposizione del parere e al contempo proposto di valutare l'opportunità di svolgere un'istruttoria approfondita, anche a tal fine valutando l'eventualità di svolgere un breve ciclo di audizioni ove i tempi previsti per l'espressione del parere siano compatibili.

Avverte inoltre che la Commissione Bilancio, chiamata ad esprimere sul testo i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, lo ha valutato favorevolmente.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, ribadita l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni, fa presente che la 9^a Commissione del Senato, chiamata anch'essa ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo all'esame, ha programmato di svolgere, già nella giornata di domani, le audizioni delle organizzazioni agricole e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Propone pertanto, a fini di economia delle procedure, di acquisire i documenti che verranno depositati dagli auditi presso la 9^a Commissione del Senato e di valutare, alla luce di tali documenti e di eventuali richieste specifiche provenienti dai colleghi, se occorra procedere ad ulteriori audizioni.

Filippo GALLINELLA (M5S) nel concordare sull'opportunità di acquisire i documenti che saranno prodotti dagli auditi presso la 9^a Commissione del Senato, ritiene opportuno che si provveda ad audire l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Luca SANI, *presidente*, nel riservarsi di sottoporre la questione all'Ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.

(Deliberazione).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 maggio scorso, si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura. Comunica che sul programma dell'indagine è stata acquisita la prescritta intesa con la Presidente della Camera (*vedi allegato 5*).

Fa presente che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare quanto prima con le audizioni previste dal programma.

Ricorda infine che l'indagine dovrà concludersi entro la fine del mese di dicembre 2017.

Propone, quindi, di deliberare l'avvio dell'indagine conoscitiva secondo il programma concordato.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del riso.

7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del riso.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 3 maggio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Filippo GALLINELLA (M5S), in qualità di primo firmatario della risoluzione 7-01233 che tratta il tema dell'etichettatura del riso ma anche di altri prodotti quali il coniglio e il pomodoro, comunica che, come preannunciato in sede di Ufficio di presidenza, non intende riformulare la sua risoluzione al fine di poterla esaminare congiuntamente agli atti d'indirizzo in titolo. Dopo aver rimarcato che le risoluzioni in oggetto, incentrate esclusivamente sul settore del riso, contengono in massima parte impegni analoghi a quelli che erano formulati nella mozione n. 1-01059 approvata dall'Assemblea a novembre del 2015, ritiene inutile che la Commissione si pronunci nuovamente sullo stesso tema, senza che, nel frattempo, siano sopravvenuti fatti nuovi.

Ribadisce, quindi, di ritenere opportuno che la Commissione si esprima sul

tema dell'etichettatura non con interventi *spot* riferiti a singoli settori, ma con una visione d'insieme che prenda a riferimento determinati prodotti, selezionati in base al grado di tutela di cui necessitano ed in tale direzione muove la risoluzione a sua prima firma.

Giovanni FALCONE (PD) chiede al rappresentante del Governo di fornire il testo finale dello schema di decreto interministeriale avente ad oggetto la sperimentazione dell'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta per il riso, che dovrebbe essere stato notificato alla Commissione europea.

Mino TARICCO (PD) si associa alla richiesta del collega Falcone, ritenendo opportuno che la Commissione in questa fase sia resa edotta dei contenuti del citato schema di decreto, di cui dovrà tenere

conto nel prosieguo dell'esame delle risoluzioni in titolo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene opportuno che sulla materia oggetto degli atti d'indirizzo la Commissione svolga l'audizione dei rappresentanti della filiera e dell'Ente Risi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, rispondendo alle richieste dei deputati Falcone e Taricco, fa presente che lo schema di decreto deve essere ancora pubblicato.

Luca SANI, *presidente*, dopo aver fatto presente che sottoporrà all'Ufficio di presidenza la valutazione sull'opportunità di svolgere audizioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-11354 Oliverio: Conseguenze della nube tossica che ha colpito la via Pontina sugli agricoltori della zona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La priorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è la tutela delle imprese agricole danneggiate da eventi come quelli richiamati dall'interrogante. In attesa dell'esatta rilevazione dei danni subiti dalle imprese, si sta procedendo con una ricognizione degli strumenti di indennizzo utilizzabili. La normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, purtroppo non contempla interventi *ex post* a favore delle imprese agricole danneggiate da incidenti ambientali e pertanto non potrebbero essere attivate misure specifiche di aiuto nel caso in questione.

Tuttavia la Regione Lazio, nel proprio programma di sviluppo rurale, contempla

la misura 5.2 per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato, anche a seguito di eventi catastrofici come quelli evidenziati dall'interrogante.

Per quanto concerne invece le perdite subite dalle imprese agricole per l'impossibilità di mettere nel mercato i prodotti eventualmente contaminati o di utilizzarli comunque per l'alimentazione animale si sta valutando l'attivazione di una misura di aiuto nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1408/2013, ai sensi del quale possono essere erogati aiuti alle singole imprese fino ad un importo di 15.000 euro in tre anni.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-11355 Mucci: Semplificazione delle procedure di richiesta dei contributi e di stipula delle assicurazioni da parte delle aziende agricole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di alleggerire il carico burocratico che la normativa europea ha introdotto nel settore, con specifico riferimento alla materia dei controlli, è in atto un processo di revisione e semplificazione delle attuali procedure per andare incontro alle esigenze delle imprese agricole. Il buon funzionamento del sistema assicurativo è una priorità del Ministero, proprio perché le polizze agevolate con il 65 per cento a carico dello Stato costituiscono un valido strumento di tutela del reddito degli agricoltori.

In ogni caso mi preme ricordare che, anche per il corrente anno, in caso di difficoltà per il rilascio della documentazione propedeutica alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, come ad esempio il Piano assicurativo agricolo individuale, l'agricoltore, previa sottoscrizione della manifestazione di interesse, può comunque procedere alla stipula delle polizze agevolate.

Sono state poi messe in campo specifiche misure di semplificazione per completare i pagamenti relativi alla campagna 2015, per la quale, ad oggi, risultano ammesse a sostegno più di 50 mila domande, con un contributo pubblico di circa 65 milioni di euro.

Ricordo, peraltro, che è in corso di completamento il bando di misura per l'anno 2016 per il cui tramite, e stanti le semplificazioni già messe in atto, sarà possibile procedere al pagamento dell'aiuto in maniera molto più rapida rispetto all'anno precedente.

Sempre nell'ottica della semplificazione, rilevo infine che le proposte di emendamento delle vigenti norme europee relative alla semplificazione, sono state recepite nello schema di Regolamento cosiddetto «Omnibus» di revisione di medio termine della PAC, la cui approvazione è prevista per la fine di quest'anno.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-11356 Massimiliano Bernini: Costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un'adeguata struttura organizzativa in materia di coordinamento forestale nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Tengo a ribadire preliminarmente la particolare attenzione rivolta dal Ministero ai temi del riordino e della semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali.

Quanto alla struttura del Mipaaf cui fa riferimento l'interrogante, come previsto dalla vigente normativa in materia di semplificazione pubblica, essa è adeguata tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, su proposta del Ministero competente, di concerto con quelli per la semplificazione e dell'economia.

In tale direzione, già dal dicembre dello scorso anno e dunque a breve distanza di tempo dalla definitiva approvazione della

legge di delega n. 154 del 2016, abbiamo trasmesso alle Amministrazioni concernenti lo schema di decreto per le valutazioni di competenza. La richiesta di talune modifiche e integrazioni da parte di queste ultime ha comportato la necessaria revisione del provvedimento.

Lo schema di decreto così definito è stato inviato lo scorso 29 marzo al Ministero per la semplificazione, titolare di delega all'adozione del provvedimento e il 6 aprile successivo anche al Ministero dell'economia e finanze, cui, per esigenze di speditezza, abbiamo specificato di esprimere il proprio formale concerto direttamente al Ministero per la semplificazione.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-11353 Zaccagnini: Conseguenze del rogo di Pomezia a danno dei produttori e degli allevatori della zona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Abbiamo sempre ritenuto prioritario, anche a livello europeo, adottare iniziative a sostegno delle imprese agricole danneggiate da incidenti ambientali. Stiamo seguendo con particolare attenzione il caso di Pomezia affinché non vengano danneggiate ulteriormente le imprese agricole della zona.

Al riguardo, rilevo che la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, non prevede un'adeguata copertura a favore delle imprese agricole coinvolte da sinistri come quello cui si fa riferimento nell'interrogazione. In attesa della stima esatta dei danni al settore agricole, si stanno valutando alcuni strumenti di azione.

Ad esempio la regione Lazio, nel programma di sviluppo rurale, prevede una misura di investimento per il recupero del patrimonio produttivo danneggiato a seguito di «eventi catastrofici», nel cui novero possono essere compresi quelli segnalati dal l'interrogante.

A livello statale, sempre per quanto concerne le perdite subite dagli allevatori e produttori, dovute al conseguente crollo dei guadagni, è in corso di valutazione l'attivazione di una misura di aiuto nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1408/2013 che consenta l'erogazione di contributi alle imprese per un importo massimo di 15.000 euro in tre anni.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Nel corso della legislatura, la Commissione Agricoltura, in molteplici occasioni, ha esaminato il problema dell'esposizione degli agricoltori e degli allevatori ai rischi connessi alle avversità climatiche, che spesso causano ingenti danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture agricole aziendali e agli impianti produttivi, e ha analizzato gli strumenti previsti dall'ordinamento per far fronte a tali rischi.

L'attuale sistema prevede che per le calamità naturali in agricoltura a livello nazionale operi il Fondo di solidarietà nazionale, istituito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, allo scopo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, che potrebbero essere prodotti da calamità naturali o da eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni europee vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

Sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti europei.

Il Fondo di solidarietà nazionale prevede diverse tipologie di intervento: misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi; interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti

nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dai predetti eventi nei limiti previsti dalla normativa europea; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Al fine di promuovere i predetti interventi di prevenzione, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa – costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni – nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole per la determinazione dei

valori assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA.

Annualmente il MIPAAF, sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, approva il Piano assicurativo agricolo annuale nel quale vengono definiti: l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi ed i parametri per calcolarlo distinti per: tipologia di polizza assicurativa; area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche, garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.

Negli ultimi mesi, il verificarsi di anormale, ma purtroppo ormai ricorrenti, condizioni meteoriche (caratterizzate da un lungo periodo di siccità al quale sono seguiti bruschi abbassamenti delle temperature ed ingenti precipitazioni atmosferiche) ha fatto emergere la drammatica situazione di molti operatori del comparto che hanno subito ingenti danni e che, non avendo stipulato alcuna polizza assicurativa agevolata a copertura dei rischi – in assenza di una previsione legislativa *ad hoc* derogatoria della disciplina sui criteri di accesso al Fondo – non possono accedere agli interventi compensativi previsti dal medesimo Fondo.

Più in generale, è emerso che il ricorso alla copertura assicurativa nel settore agricolo non ha raggiunto i livelli auspicati e che tale situazione si è determinata per un insieme di fattori, tra i quali, l'estrema complessità burocratica delle procedure, i ritardi nel pagamento dei contributi agli agricoltori – che in taluni casi inducono gli stessi a sottoscrivere polizze di copertura dei rischi a libero mercato, sostenendo per intero la spesa per il pagamento del premio, senza beneficiare dell'aiuto pubblico – e la non adeguata conoscenza da parte degli imprenditori agricoli delle opportunità offerte dallo strumento assicurativo.

Su tali aspetti la Commissione si è soffermata in occasione dell'esame di risoluzioni aventi ad oggetto iniziative a favore degli agricoltori colpiti da calamità naturali, e, da ultimo, nell'esprimere il proprio parere sui provvedimenti d'urgenza emanati a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 (decreto-legge n. 189 del 2016 e n. 8 del 2017) e sul Documento di economia e finanza 2017.

Anche alla luce delle avversità atmosferiche verificatesi, da ultimo, nel mese di aprile, la Commissione ritiene indispensabile svolgere un'indagine conoscitiva al fine di approfondire la conoscenza dei concreti meccanismi di funzionamento delle polizze assicurative agevolate, con particolare attenzione ai profili di coordinamento tra le attività dei diversi soggetti coinvolti, per individuare le criticità che rendono non soddisfacente nel complesso il funzionamento del sistema ed incentivare la configurazione di strumenti assicurativi idonei a rispondere alle esigenze del comparto.

Per acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sugli aspetti sopra indicati, la Commissione intende procedere all'audizione di tutti i soggetti che possono dare un utile contributo in vista della elaborazione di strategie di intervento, di soluzione dei problemi e di prevenzione di situazioni di emergenza.

In particolare, potranno aver luogo le seguenti audizioni:

Rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa (ASNACODI);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Organizzazioni professionali e cooperative agricole e altre organizzazioni di categoria interessate ai temi oggetto dell'indagine;

ulteriori soggetti pubblici e privati che possono fornire un contributo all'a-

nalisi di tutti gli aspetti della situazione finanziaria del comparto agricolo;

studiosi ed esperti della materia.

L'indagine si concluderà entro la fine del mese di dicembre 2017.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	90
DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	90
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo C. 338 Catanoso e abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento</i>)	97
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice</i>)	98

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la deputata Luisa Bossa ha cessato di far parte della Commissione.

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.

C. 4452 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il decreto-legge n. 55 del 2017, che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti, non introduce

modifiche alle norme vigenti ma disciplina una specifica operazione di salvataggio volta ad evitare « l'interruzione dell'attività svolta da Alitalia – Società aerea italiana spa ». In particolare, il decreto-legge definisce le condizioni di concessione di un prestito alla società Alitalia, volto ad assicurare la possibilità di elaborare un piano di ristrutturazione dell'impresa, nei limiti previsti dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il presupposto di urgenza e di necessità dell'intervento è rappresentato dalla gravissima situazione finanziaria di Alitalia, che presenta una situazione debitoria complessiva di debito circa 3 miliardi di euro, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni correnti, anche funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo in regime di servizio pubblico con la conseguenza che, qualora si determinasse una interruzione del servizio, ciò comporterebbe un grave disagio per gli utenti e gravi difficoltà di ordine sociale. Essendo necessario assicurare un'adeguata entità di circolante, e non essendo possibile l'erogazione del medesimo sulla base della legislazione vigente, in considerazione del fallimento del ricorso al mercato, è risultato necessario il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Il decreto-legge in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, che il Ministero dello sviluppo economico, con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, erogherà a favore di Alitalia, entro 5 giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Rammenta ai colleghi che con decreto del MISE del 2 maggio 2017 è stata disposta l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del collegio commissariale della società, ai sensi della cosiddetta legge Marzano (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni in legge n. 39 del 2004).

L'erogazione del prestito è prevista per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio di Alitalia, con particolare riferimento ai collegamenti aerei svolti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli coperti da oneri di servizio pubblico, nonché per ciò che concerne la continuità dei rapporti internazionali tra vettori aerei, ed è concessa nelle more dell'esecuzione del programma di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-bis), in conformità alla normativa europea.

Alla copertura finanziaria del provvedimento si provvede per 300 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017, attualmente all'esame della Camera dei deputati. I restanti 300 milioni di euro derivano dalla riduzione del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato (istituito con decreto-legge n. 66 del 2014).

L'articolo 2 del decreto-legge ne disciplina l'entrata in vigore.

Sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento, rileva che la concessione di un prestito di 600 milioni da parte dello Stato e finalizzato al salvataggio di Alitalia rientra nella materia degli aiuti di Stato dettagliatamente disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea.

In materia di aiuti di Stato, evidenzia come l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiarati « incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ». L'articolo 107 del Trattato ammette alcune deroghe al divieto di aiuti di Stato, ritenendo talune forme di aiuto compatibili con il mercato interno (para-

grafo 2) e rimettendo, invece, alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità di altre (paragrafo 3).

Ai fini del presente decreto, il prestito da rendere ad Alitalia spa rientra nell'ambito degli aiuti contemplati dagli « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) » della Commissione europea. Gli Orientamenti sono rivolti alle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine, tra cui quelle oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, e consentono due tipologie di aiuto: gli aiuti al salvataggio dell'impresa e gli aiuti alla ristrutturazione dell'impresa.

Secondo gli Orientamenti, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio » (paragrafo 26). Al contrario, « gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un'assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza » (paragrafo 27).

In linea generale, affinché gli aiuti alle imprese non finanziarie in difficoltà siano considerati conformi alla disciplina dall'Unione europea è necessario che lo Stato richiedente dimostri il rispetto di questi requisiti: contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune; necessità dell'intervento statale; adeguatezza della misura di aiuto; effetto di incentivazione; proporzionalità dell'a-

aiuto (aiuto limitato al minimo); prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri; trasparenza dell'aiuto.

Inoltre gli aiuti possono essere concessi per una sola operazione di ristrutturazione, secondo il cosiddetto principio dell'aiuto « una tantum »: qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto o dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), la Commissione non autorizzerà altri aiuti. Tale principio conosce alcune deroghe (paragrafo 72); tra queste, l'aiuto è ammesso se si rendano necessari nuovi aiuti dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili all'impresa ovvero se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

In caso di SIEG (Servizi di interesse economico generale) in difficoltà, la Commissione dovrà tenere conto della natura specifica del SIEG e della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, tenuto conto degli aiuti già ricevuti, inclusa la compensazione per gli obblighi di servizio pubblico. Rammenta infine che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge fa riferimento alla conformità alla normativa europea dell'intervento effettuato; non viene tuttavia richiamata esplicitamente nel testo la disciplina degli aiuti di Stato applicabile.

Preso atto che nessuno dei colleghi intende intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia – è stato approvato dal Senato ed è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera:

il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, S. 2067);

la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844);

la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032).

Più precisamente, il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 15 marzo 2017, a seguito della presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo, su cui è stata posta la questione di fiducia.

Il provvedimento all'esame della Commissione consta di un articolo unico diviso in 95 commi; per la descrizione analitica del testo invita i colleghi a consultare il dossier di documentazione n. 551 del Servizio Studi della Camera, che fornisce altresì un testo a fronte delle disposizioni del disegno di legge in esame e di quelle corrispondenti già contenute nei progetti di legge approvati dalla Camera il 23 settembre 2015 (S. 2067 e S. 1844). In questa sede, avverte che si limiterà ad evidenziare, su un piano generale, i tratti caratteristici dell'intervento legislativo in commento.

In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene

sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio.

Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge S. 1844 (già approvato dalla Camera dei deputati) e oggetto di modifiche nel corso dell'esame al Senato.

Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.

Il testo all'esame della Commissione contiene poi modifiche di natura processuale. Segnala, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

Da ultimo, il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri.

Passando ad esaminare i contenuti del disegno di legge di diretto interesse della Commissione, alla luce delle proprie competenze, in vista del parere sulla compa-

tibilità comunitaria del provvedimento, intende richiamare l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

ai commi da 10 a 15, il disegno di legge interviene a modificare la disciplina della prescrizione; in particolare, il comma 14, novellando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dispone che l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere per una serie di reati, tra cui vengono ricompresi i reati di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (articolo 322-*bis* del codice penale);

nella delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, contenuta ai commi da 18 a 20, il comma 18 dispone che il Governo – nell'emanare il decreto legislativo – debba rivedere la citata disciplina alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

tra le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, di cui ai commi da 73 a 79, il comma 74 – introdotto dal Senato – interviene sull'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter* e *quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o

promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); infine, nell'ambito delle disposizioni di delega per la riforma delle intercettazioni, delle impugnazioni penali e dell'ordinamento penitenziario, contenute nei commi da 82 a 91, il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (lettere da *a*) ad *e*). Più precisamente, alla lettera *c*) si dispone che il Governo nell'emanazione dei decreti legislativi dovrà tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione. Ricorda che questo principio e criterio direttivo è stato inserito nel corso dell'esame in Senato.

Preso atto che i riferimenti alla disciplina europea operano prevalentemente come richiami ai principi che dovranno orientare la futura disciplina in materia di casellario giudiziale e di intercettazioni (commi 18 e 84), allo stato non sembrano emergere evidenti profili di incompatibilità comunitaria del disegno di legge, fermo restando che il pieno rispetto della disciplina europea andrà verificato in sede di attuazione delle deleghe richiamate e sarà oggetto di un successivo esame parlamentare.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo C. 338 Catanoso e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione. – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – del nuovo testo del provvedimento recante « Interventi per il settore ittico ».

Rammenta che sul provvedimento la XIV Commissione si era già espressa lo scorso 6 aprile 2016 con un parere favorevole. Il testo ritorna ora all'esame della Commissione con diverse modifiche approvate dalla Commissione Agricoltura che non ne hanno tuttavia modificato l'impianto. L'intervento proposto rimane volto a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura.

In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, consistenti nel:

l'incentivare una gestione razionale delle risorse, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;

sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva;

assicurare un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee.

L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi (comma 1), da emanare entro diciotto mesi, aventi natura di testi unici. I criteri e principi direttivi a cui dovranno ispirarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento, tra l'altro, al coordinamento e adeguamento della normativa nazionale con quella internazionale ed europea e alla semplificazione delle procedure amministrative in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e licenze. Il comma 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi in esame

mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

L'articolo 2-*bis*, di nuova introduzione, reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per garantire agli operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l'equo indennizzo o ristoro in caso di sospensione dell'attività di pesca dovuta al fermo biologico o ad altre cause legate alle avversità meteorologiche o a ristrutturazioni aziendali.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, sul quale confluiscono le risorse derivanti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 12, comma 3, da parte di coloro che praticano la pesca sportiva. Ai sensi del comma 2 il Fondo è chiamato a svolgere le seguenti attività: *a)* stipula di convenzioni per la salvaguardia dell'ambiente marino; *b)* ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; *c)* svolgimento di campagne di educazione alimentare; *c-bis)* interventi per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di un apposito sportello presso Ismea; *c-ter)* attivazione di programmi di formazione professionale; *c-quater)* progetti dedicati alla tutela e allo sviluppo delle risorse ittiche autoctone.

L'articolo 4 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni. I distretti di pesca sono sistemi produttivi locali che saranno istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole; sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.

L'articolo 5 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca.

L'articolo 6 aggiunge gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della coope-

razione e dell'associazionismo delle imprese di pesca (articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 154 del 2004).

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. In particolare, il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, rinvia a un decreto l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 2 prevede che in attuazione degli obblighi europei, gli operatori devono apporre le informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione.

L'articolo 8 autorizza il Governo ad adeguare la normativa primaria in materia di pescaturismo ed ittiturismo enucleando i principi ed i criteri direttivi che devono informare la riforma.

L'articolo 9 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

L'articolo 10 disciplina la vendita diretta dal pescatore al consumatore finale dei prodotti derivanti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti.

L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine.

L'articolo 12 prevede che l'esercizio della pesca non professionale è subordinato alla comunicazione e al pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e sarà compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata e alla tipologia dell'imbarcazione utilizzata. Sono esentati i minori di 16 anni, i soggetti di

età superiore a 65 anni e le persone con disabilità. In caso di violazione è previsto il pagamento di sanzioni. Il 50 per cento dei proventi è destinato al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica; il 30 per cento è destinato all'incremento delle attività di vigilanza svolte dalle Capitanerie di porto per il contrasto alla pesca illegale; il restante 20 per cento è destinato alla promozione della pesca sportiva.

L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, all'opportunità di adeguare le disposizioni sugli attrezzi di pesca alla normativa comunitaria nonché alla necessità di coordinare e riorganizzare in generale la normativa in materia.

L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di costo dell'energia elettrica impiegata dalle imprese di acquacoltura.

L'articolo 15 ripristina le funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 16 prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito per una quota non superiore al 20 per cento esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria.

L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, come da ultimi modificati dal collegato agricolo, in modo da prevedere la confisca del prodotto al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. In caso di pesca di specie sotto taglia sono state rimodulate le sanzioni in modo da rapportarle più specifi-

camente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.

L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia.

Preso atto che nessuno dei colleghi intende intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 maggio 2017. — — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

Michele BORDO, *presidente*, segnala che il relatore sul provvedimento, onorevole Manfredi, riterrebbe opportuno rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, 17 maggio, alle ore 14.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 — Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti della relazione per l'Assemblea (*vedi allegato*) che formula anche alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, 17 maggio, alle ore 14.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

**PROPOSTA DI RELAZIONE PER L’ASSEMBLEA
FORMULATA DALLA RELATRICE**

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea ha svolto l’esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016)710final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n.5).

L’audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei, Sandro Gozi e il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno consentito di acquisire utili elementi di valutazione.

Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell’ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

Il Programma di lavoro della Commissione, il terzo del suo mandato, presentato il 25 ottobre 2016, si pone in una linea di continuità rispetto ai programmi degli anni precedenti, ribadendo l’impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker all’inizio del suo mandato nel luglio 2014.

Unitamente al discorso sullo stato dell’Unione, il Programma della Commissione riporta lo stato dell’arte delle principali

misure messe in atto finora dalla Commissione e prospetta le prossime azioni che si intendono intraprendere.

In tale quadro la Commissione europea – a partire dal titolo del Programma di lavoro, *Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende* – sottolinea l’esigenza di dare risposte prioritarie ai cittadini europei sui alcuni temi specifici:

la disoccupazione, con particolare attenzione al lavoro giovanile, nell’ambito di una ripresa economica ancora in fase iniziale;

la gestione dei flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell’Unione;

la difesa dalla minaccia terroristica, anche affrontando la situazione di instabilità nel vicinato orientale e meridionale;

l’avvio e la conduzione dei negoziati per la Brexit.

Pur rivendicando alcuni, importanti risultati ottenuti nel corso del 2016 – dall’attivazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici alla rapida attivazione della Guardia di frontiera e costiera europea –, la Commissione è consapevole di dover produrre un impegno ulteriore e significativo, per « realizzare un’agenda positiva e mirata che porti risultati concreti al fine di proteggere, difendere i cittadini e dare loro forza ».

Con la pubblicazione del Libro bianco sul futuro dell’Europa, inoltre, la Commis-

sione ha inteso contribuire al processo di rinnovamento in vista del 60mo anniversario della firma dei trattati di Roma. Come ricordato anche dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il rilancio del processo di integrazione politica rappresenta una priorità indifferibile, tanto più nel quadro di incertezza apertosi dopo la Brexit.

Il Programma di lavoro si suddivide in 10 capitoli, corrispondenti ad altrettante priorità politiche, e reca cinque allegati; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione, ci si è soffermati sul primo, che raccoglie le 21 nuove iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2017.

La **Relazione programmatica del Governo per l'anno 2017** è invece strutturata in cinque parti, nelle quali i capitoli seguono, in generale, il Programma di lavoro della Commissione europea:

l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico dell'Unione, e settoriali, quali le strategie in materia di migrazione e le politiche per l'impresa o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi;

le strategie di comunicazione e di formazione in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea con particolare riguardo alle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma;

il ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei (CIAE) e il tema dell'adeguamento del diritto

interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Sono infine allegate al testo quattro Appendici con riferimenti ai documenti programmatici delle istituzioni europee e ad un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2017.

L'esame congiunto dei richiamati documenti, insieme alle puntuali indicazioni recate nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti nei rispettivi settori di interesse e emerse nel corso dell'attività conoscitiva, consente di individuare, nell'ambito delle condivisibili priorità indicate dalla Commissione europea, alcune iniziative cui attribuire particolare rilevanza.

Nell'ambito della priorità **1. Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti** – *Un'Europa che preserva il nostro modo di vivere e dà forza ai nostri giovani*, la Commissione ha annunciato la nuova iniziativa per i giovani, finalizzata ad offrire ad ogni giovane prospettive reali di istruzione, formazione e impiego. L'iniziativa si articola in un gran numero di proposte riguardanti, tra l'altro, l'istituzione del corpo europeo di solidarietà, volto a coinvolgere i giovani in progetti di solidarietà con l'obiettivo di costruire una società più inclusiva, l'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti e la modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore. Con riferimento all'attuazione nel nostro Paese dell'iniziativa Garanzia giovani e anche alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato sul piano nazionale, si auspica che il Governo adotti opportune iniziative al fine di rafforzarne l'efficacia in termini di supporto alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, verificando, in particolare, l'idoneità dei tirocini formativi offerti ad incidere positivamente sulla futura occupabilità dei giovani interessati (parere XI Commissione).

Merita apprezzamento la volontà espressa dalla Commissione europea, nel

quadro della riprogrammazione finanziaria per il periodo 2017-2020, di incrementare la dotazione finanziaria per l'Italia del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi nelle aree prioritarie delle migrazioni, della crescita e dell'occupazione giovanile, nonché di integrare la dotazione iniziale dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) di un miliardo di euro, cui corrisponderà l'erogazione di un miliardo di euro di da parte del Fondo sociale europeo.

Sul piano degli investimenti, la Commissione punta alla creazione di partnership pubblico-private per rimuovere gli ostacoli e sostenere investimenti nell'economia reale e si impegna a raddoppiare la capacità finanziaria del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS 2.0) nell'ambito del c.d. Piano Juncker, e a presentare un Piano per l'Africa e i paesi del vicinato, allo scopo di promuovere una crescita sostenibile e possibilità di occupazione anche in questi paesi ed affrontare al contempo una delle cause profonde della migrazione.

Rientrano infine nel settore relativo a questa stessa priorità anche le iniziative volte all'attuazione del Piano d'azione per l'economia circolare, considerato strategico al fine di coniugare l'obiettivo di una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale con quello della crescita economica. Il piano offre infatti un grande potenziale di innovazione e occupazione all'interno dell'Unione, con misure per migliorare la gestione dei rifiuti e l'utilizzo dell'acqua potabile, dando seguito alla campagna dei cittadini europei « Right2Water ». Nell'ambito del piano d'azione si segnala anche la strategia per il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche, prevista per il quarto trimestre del 2017.

Per quanto concerne la priorità **2. Un mercato unico digitale connesso** – *Un'Europa che dà forza ai suoi cittadini e alle sue imprese*, in cima all'agenda della Commissione europea per il 2017 vi è il completamento dell'attuazione della Strategia per

il mercato unico digitale, presentata nel maggio 2015 con l'obiettivo di sviluppare un'economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente.

Come preannunciato nel Programma di lavoro, la Commissione europea ha presentato tre nuove proposte: un pacchetto Refit sull'IVA, che comprende diverse proposte in materia di modernizzazione dell'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero e nel settore delle pubblicazioni *online*; un pacchetto sulla protezione dei dati, anche con riferimento alle comunicazioni elettroniche; alcune iniziative in materia di economia dei dati, volte a sfruttare appieno il potenziale Ue in termini di dati, con specifico riferimento all'accesso e trasferimento dei dati, alla responsabilità per i prodotti e i servizi basati sui dati e alla portabilità dei dati.

Per quanto attiene ai profili di competenza relativi al pacchetto normativo sul mercato unico digitale, la IX Commissione ha sottolineato l'esigenza di una regolamentazione del mercato digitale non pregiudizievole della libertà contrattuale del diritto d'autore sia con riferimento alla disciplina della portabilità dei contenuti audiovisivi, sia con riguardo alla definizione di profili di responsabilità del prestatore del servizio di *hosting* che svolga un ruolo attivo nella gestione e nella distribuzione dei contenuti.

Anche la X Commissione, in sede di esame parlamentare, ha definito prioritarie le strategie che intendono collocare l'Europa alla frontiera tecnologica e che mirano a costruire una *leadership* europea a livello globale, quali, ad esempio, la Strategia spaziale europea, fondamentale per le prospettive di crescita dell'industria manifatturiera ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto, e la Strategia per il mercato unico digitale la quale, attraverso il potenziamento delle regole e delle infrastrutture digitali, l'iniziativa per il *cloud computing* e la digitalizzazione delle attività manifatturiere, è in grado di consentire il pieno dispiegamento di tutte le potenzialità offerte dall'informatizzazione.

Nella Relazione programmatica il Governo ha confermato l'impegno di portare avanti le azioni per l'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale e i negoziati già in corso sulle misure adottate nei diversi settori di interesse: portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on-line*, *copyright*, *geoblocking*, servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, nuovo codice delle comunicazioni elettroniche e modernizzazione del quadro dell'audiovisivo.

Con riferimento alla priorità **3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici** – *Un'Europa che si assume la responsabilità di mantenere le promesse fatte*, la Commissione colloca al primo posto l'attuazione della « Strategia dell'Unione dell'energia », dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili.

A completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito della Strategia dell'Unione dell'energia, il 30 novembre scorso la Commissione ha presentato il pacchetto legislativo « Energia pulita per tutti gli europei », che si compone di una Comunicazione e di otto proposte legislative in materia di mercato dell'energia elettrica, di energie rinnovabili di efficienza energetica e di *governance*. Le proposte del pacchetto sono attualmente all'esame della X Commissione e, quella relativa alle fonti rinnovabili, anche dell'VIII Commissione.

Come evidenziato dalla X Commissione, uno dei pilastri dell'Unione dell'energia è costituito dalla sicurezza energetica. La Commissione ritiene che occorra realizzare un complesso di misure coerenti, volte a consentire a tutti gli Stati membri di migliorare la propria resilienza energetica, mediante strategie che non possono essere affidate soltanto agli sforzi e all'impegno dei singoli paesi, ma che richiedono un sistema condiviso per un più efficace raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sviluppo e integrazione delle reti e poten-

ziamento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, così da ridurre anche la dipendenza dai fornitori esterni.

Altre iniziative annunciate in sede europea riguardano l'attuazione della Strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel luglio 2016, che si prefigge di aumentare l'efficienza dei trasporti per rispondere alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci e di promuovere la riduzione delle emissioni, con un graduale passaggio a veicoli a emissioni zero, aumentando così anche la competitività del settore.

L'VIII Commissione ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di concludere in tempi rapidi il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (sistema ETS) e di considerare anche l'utilizzo di strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti. Con riguardo ai settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione ETS, sarebbe necessario, secondo la Commissione, definire il raggiungimento di un più equo ed equilibrato sistema di ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra tra gli Stati membri, anche attraverso la determinazione di appropriate flessibilità, valorizzando gli sforzi dei Paesi che, come l'Italia, hanno già ridotto in anticipo le proprie emissioni.

Nell'ambito della priorità **4. Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida** – *Un'Europa che dà un forte contributo all'occupazione e alla crescita e si batte per la propria industria*, il rafforzamento del mercato unico rimane, anche per il 2017, un obiettivo centrale nell'agenda della Commissione. Seguendo la tabella di marcia stabilita nella Strategia per il mercato unico, presentata nell'ottobre 2015, la Commissione ha già presentato un pacchetto di misure per affrontare gli ostacoli sul mercato dei servizi. Le iniziative concrete, adottate il 10 gennaio 2017, prevedono specificamente: una nuova *e-card* europea dei servizi, la valutazione della proporzionalità delle norme nazionali sui

servizi professionali, gli orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni e una migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi.

Per quanto riguarda l'attuazione della strategia per il mercato unico dei beni e servizi sul piano nazionale, il Governo intende, in particolare: migliorare e implementare la direttiva servizi 2006/123/UE, specialmente con riferimento alla Carta europea dei servizi e alla riforma della procedura di notifica; introdurre uno strumento di informazione del mercato unico e uno Sportello digitale unico; dare piena attuazione all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, in materia di proprietà industriale; migliorare gli strumenti recentemente introdotti per favorire la mobilità dei professionisti, quali la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta; rafforzare la rete europea SOLVIT, che si è rivelata un valido strumento per la risoluzione di problematiche di cittadini ed imprese causate dalla non corretta applicazione delle norme dell'UE da parte delle pubbliche amministrazioni; favorire il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato anche sulla base del documento *Common Understanding on strengthening the institutional setup for State aid control in Italy* che l'Italia e la Commissione europea hanno sottoscritto il 3 giugno 2016.

Nell'ambito delle misure dedicate alla priorità **5. Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa** – *Un'Europa che protegge le nostre economie e garantisce parità di trattamento ai lavoratori e alle imprese*, si segnala che sono già stati attuati alcuni obiettivi previsti nella relazione dei 5 Presidenti sul completamento dell'UEM, tra cui l'istituzione del Comitato europeo per le finanze pubbliche, incaricato di valutare la conformità dei bilanci nazionali con le raccomandazioni approvate a livello UE. Il Governo auspica che questo nuovo Comitato europeo adotti, nelle proprie attività di analisi, un punto di vista pan-europeo e formuli

raccomandazioni sulle politiche fiscali per l'area dell'euro nel suo insieme, allo scopo di sviluppare una politica di bilancio aggregata e una strategia di crescita a livello europeo che vada oltre la semplice somma dei risultati nazionali. Per quanto riguarda i Comitati nazionali per la competitività, incaricati di valutare i progressi conseguiti da ciascuno Stato membro con le riforme strutturali e che dovrebbero essere introdotti entro il 30 giugno 2017, il Governo ritiene importante che essi contribuiscano all'analisi delle possibili opzioni di *policy* e non si limitino a un ruolo di mera diagnosi, proponendo iniziative strutturali capaci di stimolare la produttività.

In sede di esame parlamentare è stata sottolineata, da parte della VI Commissione, l'esigenza di realizzare il disegno dell'Unione bancaria europea, completando la definizione di un Sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), che dovrà costituire il terzo pilastro dell'Unione bancaria, adottando in tempi rapidi la proposta di regolamento sul sistema comune di garanzia dei depositi bancari, senza subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi. È stata inoltre evidenziata l'esigenza di portare finalmente a compimento la riforma dell'IVA avviata nel 2010 con il « Libro Verde sul futuro dell'IVA », al fine di rendere il meccanismo impositivo più semplice, solido ed efficiente, perseguendo in particolare gli obiettivi di adattare il sistema dell'IVA agli sviluppi indotti dall'economia digitale e alle esigenze delle PMI, di rivedere le aliquote dell'imposta e di contrastare in modo più efficace i gravi fenomeni di evasione che si registrano in tale settore, anche attraverso una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali e con le dogane e una maggiore collaborazione tra contribuenti e amministrazioni finanziarie.

In esito alla consultazione pubblica, che si è chiusa il 31 dicembre 2016, per l'istituzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali, lo scorso 26 aprile la Commissione ha presentato una proposta definitiva in cui sono stabiliti 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon

funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Nelle intenzioni della Commissione, infatti, il pilastro sociale è destinato a servire da bussola per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa. Al pilastro sono associate una serie di ulteriori iniziative legislative e non legislative concernenti, tra l'altro, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata di genitori e prestatori di assistenza, l'informazione dei lavoratori, l'accesso alla protezione sociale e l'orario di lavoro.

In relazione alla proposta definitiva che istituisce il Pilastro sociale, la XI Commissione ha posto in evidenza l'esigenza di garantire la massima effettività ai principi affermati, anche attraverso l'integrazione di obiettivi sociali nella procedura del Semestre europeo, con valore vincolante analogo a quello degli obiettivi di finanza pubblica. La Commissione ritiene inoltre che il Governo debba sostenere lo stanziamento di adeguate risorse nell'ambito del bilancio dell'Unione europea e promuovere una discussione volta a sollecitare un particolare trattamento, in sede di applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita e di valutazione dei disavanzi pubblici, agli investimenti di carattere sociale, tenendo conto anche degli effetti positivi che essi possono produrre sulla crescita economica.

Per quanto concerne la priorità **6. Commercio: un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico e equilibrato** – *Un'Europa aperta agli scambi con i nostri partner, che rafforza nel contempo gli strumenti di difesa*, la Commissione europea ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un sistema commerciale aperto e regolamentato, essenziale per la crescita, l'occupazione e la competitività. A tal fine ritiene necessario proseguire i negoziati commerciali in corso con gli Stati Uniti, il Giappone, il Mercosur, il Messico, la Tunisia e i paesi dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud est asiatico) e definire nuovi mandati per avviare negoziati commerciali con la Turchia, l'Australia, la

Nuova Zelanda e il Cile. Nel contempo, auspica la rapida ratifica dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada e l'aggiornamento e la modernizzazione degli strumenti europei di difesa commerciale.

Concordando con le priorità evidenziate nel Programma della Commissione, il Governo sottolinea, tra l'altro, l'importanza di rilanciare il partenariato strategico tra l'UE e la Russia, che resta fortemente condizionato dalla crisi ucraina; di consolidare il partenariato con la Cina, sostenendo l'impegno negoziale della Commissione europea per una positiva e rapida conclusione dell'Accordo sugli investimenti UE-Cina; di riprendere i negoziati per la conclusione dell'accordo di libero scambio UE-India e di proseguire il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi africani.

In relazione alla priorità **7. Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca** – *Un'Europa che difende e preserva i nostri valori della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto*, il 21 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito delle misure volte all'attuazione dell'Unione della sicurezza, un pacchetto di proposte finalizzate al contrasto del finanziamento al terrorismo. Si tratta, nello specifico, di una proposta di direttiva che mira a perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati, di una proposta di regolamento relativo ai controlli sul denaro contante e di una proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato.

Nella Relazione programmatica sono previsti una serie di impegni ulteriori rispetto alle priorità indicate dalla Commissione nel settore giustizia e affari interni, che riguardano il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al *cybercrime*.

In particolare, il Governo intende concentrarsi sull'attuazione di misure di rafforzamento delle agenzie di *law enforcement* per la cooperazione e per la forma-

zione (Europol e Cef), e per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex).

Nel parere formulato dalla I Commissione si attribuisce un rilievo particolare al rafforzamento delle misure a livello europeo in materia di *cybersecurity* e più in generale di utilizzo della rete per fini illegali, considerato l'altissimo potenziale di tale infrastruttura per la propaganda e il reclutamento da parte delle organizzazioni terroristiche. La Commissione ritiene inoltre obiettivi prioritari il potenziamento degli strumenti a livello europeo diretti alla prevenzione e al contrasto dei processi di radicalizzazione e il rafforzamento dello scambio di *intelligence* e di informazioni tra autorità di contrasto, anche tramite la rapida attuazione della recente riforma di Europol.

Ampio spazio è dedicato alla priorità **8. Verso una nuova politica della migrazione** – *Un'Europa che protegge le nostre frontiere e attua una politica migratoria responsabile.*

Preannunciando la presentazione di un esame intermedio relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione, l'intento della Commissione per il 2017 è volto in primo luogo ad assicurare un sostegno diretto ai rifugiati e a favorirne l'integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa e nei paesi terzi.

Il Governo italiano, da parte sua, insiste nel mantenere al centro dell'Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni (gestione delle frontiere, riforma del sistema europeo di asilo, ricollocazione e reinsediamento) che per quelli esterni (partenariati con i paesi terzi).

In tale contesto, particolare importanza riveste la riforma del Sistema europeo comune di asilo, che comprende la proposta di regolamento che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l'identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e altre proposte in materia di

qualifica di beneficiario di protezione internazionale e di procedure comuni di protezione internazionale nell'Unione.

A tale proposito, in sede di esame parlamentare da parte della I Commissione, è stata sottolineata la necessità di inserire tra le priorità della Commissione europea l'accelerazione dell'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio nel 2015 in materia di ricollocazione, anche mediante il ricorso a misure sanzionatorie nei confronti degli Stati membri più refrattari al rispetto dei propri obblighi. Secondo la stessa Commissione, inoltre, andrebbero riviste alcune disposizioni della proposta di riforma del regolamento Dublino che, come indicato dallo stesso Governo nella Relazione, sebbene contempli un articolato meccanismo di assegnazione dei richiedenti protezione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo, mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso.

La priorità **9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale** – *Un'Europa che protegge difende anche i nostri interessi oltre i confini* è incentrata sulla nuova Strategia globale in materia di sicurezza e difesa – presentata dall'Alta Rappresentante nel giugno 2016 – e sulla politica europea di vicinato, con lo scopo di sostenere i paesi partner lungo il percorso della stabilizzazione politica ed economica, delle riforme e dello sviluppo della resilienza, anche attraverso la politica di allargamento.

Con riguardo specifico al settore della difesa, il Piano d'azione per la difesa europea presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 e attualmente in corso di esame parlamentare, si articola su tre assi principali: la creazione di un Fondo europeo per la difesa; la promozione di investimenti nelle catene di approvvigionamento della difesa; il rafforzamento del mercato unico della difesa. Il Fondo europeo di difesa, in particolare, è stato proposto dalla Commissione europea per promuovere la ricerca e l'innovazione e contribuire al rafforzamento della base

industriale e tecnologica di difesa europea, nonché per stimolare ulteriormente lo sviluppo di capacità di difesa essenziali. Condividendo tale iniziativa, anche la IV Commissione ritiene che, per una razionalizzazione della spesa per la difesa, occorra un coordinamento più stretto tra sistema industriale e mondo della ricerca, sia civile, sia militare, come già evidenziato dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa nel 2015.

L'Unione europea, si dichiara inoltre nel Programma di lavoro, continuerà ad adoperarsi per risolvere i conflitti e le crisi in atto nel suo vicinato e oltre, e per contribuire alle iniziative in tal senso intraprese dalle Nazioni Unite e da altri attori internazionali. Il 3 aprile scorso, il Consiglio europeo ha formalmente approvato, su proposta dell'Alta Rappresentante, la Strategia dell'UE per una Siria unita, democratica e pluralista.

Anche il Governo italiano condivide l'opportunità di rafforzare l'approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali e di sviluppare la capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa. In quest'ottica saranno quindi sostenute le iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO, con prioritaria attenzione al conflitto siriano, come anche al ristabilimento dell'unità e integrità territoriale in Iraq e al consolidamento delle istituzioni libiche.

La priorità **10. Un'Unione di cambiamento democratico** – *Un'Europa che si assume la responsabilità, ascolta e produce risultati concreti*, definita dalla stessa Commissione «la più globale delle 10 priorità», è incentrata sui principi di una migliore regolamentazione e di una maggiore responsabilità e trasparenza delle istituzioni europee.

La Commissione opererà in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio ai fini di una piena attuazione e applicazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», in vigore dall'aprile 2016, che prevede una cooperazione più

stretta tra le istituzioni nell'ambito della programmazione legislativa, il rafforzamento delle valutazioni d'impatto nelle nuove iniziative e una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'iter legislativo. Nell'ambito del rafforzamento del processo decisionale interno all'Unione, la Commissione ha recentemente presentato una proposta di accordo interistituzionale per l'obbligatorietà di un registro per la trasparenza, che dovrà essere rispettato da tutti i portatori di interessi (lobby), in modo da garantire che tutte le istituzioni europee indichino chiaramente chi influenza il processo decisionale europeo.

Meritano infine un breve richiamo alcuni argomenti che hanno ricevuto particolare attenzione nella Relazione programmatica del Governo e nel corso dell'esame parlamentare, ma che non sono trattati nel programma di lavoro della Commissione.

Mi riferisco in particolare al tema della salute, sul quale il Governo si impegna a facilitare il processo di internazionalizzazione del Servizio sanitario nazionale promuovendo una partecipazione più competitiva ai programmi di finanziamento europeo per la ricerca. Specifico riferimento viene fatto al PRO.M.I.S. (Programma Mattone Internazionale Salute), coordinato dal Governo assieme alle regioni Veneto e Toscana.

Sono poi previsti, per il 2017, una serie di interventi in materia di sicurezza alimentare e di cultura e turismo.

Di particolare interesse per Commissione Politiche dell'Unione europea sono le sezioni della Relazione programmatica dedicate alle strategie di comunicazione e formazione e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Le priorità di comunicazione e di formazione in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'UE si concentreranno innanzitutto sulla ricorrenza dei 60 anni dei Trattati di Roma, non solo nella data dell'anniversario (25 marzo 2017), ormai trascorsa, ma per tutta la durata dell'anno.

Per riaffermare la scelta europea dell'Italia e rilanciare il processo di integrazione a sessant'anni dalla firma dei Trattati, la strategia di comunicazione – rivolta alla cittadinanza e in particolare alle nuove generazioni – sarà mirata a sostenere e diffondere la consapevolezza e il valore aggiunto che implica l'appartenenza europea e sarà dedicata alla prosecuzione e al rilancio di azioni di sensibilizzazione e informazione che collegano il tema della cittadinanza con il rispetto di determinati diritti particolarmente incisivi per la cultura, l'integrità sociale, la qualità della vita e la dignità della persona, l'applicazione concreta delle norme europee e le principali opportunità offerte dal mercato unico.

Nel 2017, inoltre, in occasione delle celebrazioni per i trenta anni del Programma « Erasmus » verrà realizzato uno specifico piano di comunicazione, promozione e valorizzazione del Programma stesso per dare visibilità e valorizzare l'intero quadro della cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione.

Quanto al coordinamento nazionale delle politiche europee, il Governo intende innanzitutto proseguire l'azione di coordinamento tesa ad assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia ai processi decisionali dell'Unione Europea attraverso il rafforzamento della *governance* nazionale, con particolare riferimento all'attività del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) e alla rete dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

La riduzione delle procedure d'infrazione resta un obiettivo prioritario dell'azione del Governo da attuarsi, da un lato, con il rafforzamento delle attività di prevenzione delle infrazioni e, dall'altro, con l'individuazione di specifiche iniziative capaci di chiudere, nel migliore dei modi, i casi pendenti. Il Governo intende utilizzare il Disegno di Legge europea anche in chiave preventiva con riguardo ai c.d. casi *EU Pilot*, al fine di risolvere i problemi di non conformità col diritto UE, contestati dalla Commissione europea, prima che questi diano origine all'apertura formale di procedure d'infrazione a carico dell'Italia.

Per quanto riguarda invece le procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive europee, oltre alla Legge di Delegazione europea, che il Governo prevede di presentare a cadenza semestrale, l'intento è quello di proseguire nel rafforzamento dell'attività di controllo centralizzato del rispetto da parte delle singole Amministrazioni del termine di recepimento delle direttive da attuare in via amministrativa.

L'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Governo offre una preziosa occasione per approfondire le principali questioni che devono essere affrontate dagli Stati membri e dalle Istituzioni europee, nonché per esprimere una valutazione complessiva sugli obiettivi prioritari individuati e sulle strategie messe in campo a livello nazionale e di Unione europea.

Non si può negare che le priorità indicate dalla Commissione per il 2017 si inscrivano in un contesto particolarmente difficile per il futuro dell'Unione europea, che oggi – oltre alla perdurante stagnazione economica, finanziaria ed occupazionale – si trova ad affrontare sfide transnazionali (migrazioni, terrorismo, cambiamenti climatici) e interne (squilibri socio-economici e, in particolare, la Brexit) di particolare gravità. Come si è detto più volte, le sfide e i problemi di dimensione globale non possono essere affrontati dai singoli Stati membri, ma richiedono necessariamente una risposta comune. Per affrontare tali sfide occorre un'Europa più unita e nuove e più forti politiche europee ispirate sempre al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali che rappresentano il nucleo della comune identità europea.

Per poter garantire pace, sicurezza e benessere ai suoi cittadini, l'Unione europea deve rafforzare il suo ruolo a livello internazionale e, sul fronte interno, recuperare fiducia da parte dei suoi cittadini e una piena legittimazione delle sue istituzioni.

Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 è un programma molto più condiviso tra le Istituzioni europee, il primo adottato in attuazione dell'accordo istituzionale « Legiferare me-

glio» che, benché sia entrato in vigore nell'aprile 2016, è frutto di una iniziativa maturata nell'ambito del semestre di Presidenza italiana.

I documenti programmatici delle Istituzioni europee e anche la stessa Dichiarazione di Roma adottata in occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati pongono come obiettivo politico primario l'Europa sociale.

Si avverte infatti, sempre più, l'esigenza di riavviare il processo di integrazione

europea muovendo da una nuova e più efficace politica di coesione economico-sociale tra gli Stati membri, in luogo delle attuali situazioni di conflittualità e competizione. La realizzazione di tale politica potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale per rilanciare la costruzione di una nuova Unione, fondata su diversi assetti istituzionali in grado di assicurare a tutti i cittadini europei un più equo modello di convivenza e una più efficace tutela dei diritti sociali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	111

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti di R.ete. Imprese Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 maggio 2017. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato lo schema, in qualità di relatore, martedì 9 maggio. Questa mattina la proposta di parere è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Come anticipato nella seduta di martedì scorso, si tratta di un parere favorevole con 5 osservazioni, che invitano il Governo a valutare l'opportunità di:

escludere dall'ambito di applicazione del testo unico le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società (articolo 3);

precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (articolo 4), debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

ripristinare la previsione che include tra gli oneri di motivazione analitica quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette (articolo 6);

prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal testo unico per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza (articolo 9);

verificare, con riguardo alla gestione del personale (articoli 11 e 14), la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre società.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il presidente e relatore per il lavoro svolto su uno schema che nasce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, la quale, innovando radicalmente gli indirizzi giurisprudenziali della stessa Corte, ha dichiarato costituzionalmente illegittime diverse disposizioni di delega della legge n. 124 del 2015, là dove prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata in luogo dell'intesa. La Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di delega e non dei decreti legislativi emanati in loro attuazione ha così sanzionato, in maniera inusuale, un danno del tutto incerto e futuro. In questo modo, il Governo è chiamato a raggiungere un'in-

tesa nella sede delle Conferenze, mentre il Parlamento può esprimere un semplice parere. Entrando nel merito della proposta formulata dal presidente e relatore, ne condivide i rilievi, che non intaccano i contenuti dell'intesa anche là dove prevedono una procedimentalizzazione dei poteri dei Presidenti delle Regioni in materia di esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche. Si tratta di un'indicazione di buon senso, che il Governo – si augura – potrà recepire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti di R.ete. Imprese Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti di R.ete. Imprese Italia.

Cesare FUMAGALLI, *Segretario Generale di Confartigianato Imprese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Fumagalli per l'ampia esposizione e la memoria depositata, che sarà pubblicata nel volume degli atti dell'indagine.

Mino TARICCO (PD), svolge talune considerazioni e formula un quesito.

Cesare FUMAGALLI, *Segretario Generale di Confartigianato Imprese*, risponde alla domanda postagli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la delegazione di R.ete. Imprese Italia per l'utile contributo al lavoro della Commissione. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto n. 404).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

premessi che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

lo schema di decreto correttivo in oggetto è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;

sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, nel contempo, su talune integrazioni e modifiche – contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa – che il

Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;

L'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 dello schema ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

la Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017;

considerato che:

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del

2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di

alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati *standard* di efficienza;

allo stesso articolo 14 e all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del testo

unico, sulla gestione del personale delle società a partecipazione pubblica, sembrerebbe opportuno valutare la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre società.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) dottor Alberto Manenti	114
---	-----

Martedì 16 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicu-

rezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal Presidente STUCCHI (LN-Aut) e dai senatori CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC), MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e dai deputati FERRARA (MDP), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
Audizione del sindaco di Castelnovo ne' Monti, Enrico Bini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	115
Comunicazioni del Presidente	115

*Martedì 16 maggio 2017 — Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del sindaco di Castelnovo ne' Monti, Enrico Bini.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Castelnovo ne' Monti, Enrico Bini, che ringrazia della presenza.

Enrico BINI, *sindaco di Castelnovo ne' Monti*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Enrico BINI, *sindaco di Castelnovo ne' Monti*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrata dai rappresentanti dei gruppi, la missione in Puglia, prevista dal 23 al 27 maggio 2017, avrà luogo dal 25 al 26 maggio 2017. È stato inoltre stabilito che dal 22 al 23 giugno prossimi avrà luogo una missione in Toscana. Quindi propone, concorde la Commissione, che la seduta prosegua in segreto.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Diletta Valentini, Responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la Sindrome di Down presso l'UOC Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e di Maura Manca, Presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza, e docente di « Psicologia del rischio in età evolutiva » presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli studi de L'Aquila (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	116
Sulla pubblicità dei lavori	116

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 maggio 2017. – Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Diletta Valentini, Responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la Sindrome di Down presso l'UOC Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e di Maura Manca, Presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza, e docente di « Psicologia del rischio in età evolutiva » presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli studi de L'Aquila.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che, su indicazione della Presidente Brambilla, il 25 maggio 2017, parteciperà a Roma ad un convegno di presentazione della ricerca internazionale svolta da SOS Villaggi dei bambini *Onlus*, dal titolo « Una risposta ai *care leavers*: occupabilità e accesso al lavoro dignitoso », organizzato dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Fa presente inoltre, che nei giorni 15 e 16 giugno, parteciperà al « *Forum* nazionale minori migranti non accompagnati », organizzato da *Save the Children*, in collaborazione con il comune di Milano.

Comunica infine che il 30 maggio 2017, alle ore 10.30, si svolgerà, alla Camera, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari, il Convegno, organizzato dall'UNICEF Italia, « Per ogni bambino sperduto » – L'accoglienza dei minorenni migranti in Europa e in Italia, in merito al quale l'Unicef chiede di inserire nell'invito la dicitura « in collaborazione con la Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza ».

La Commissione prende atto.

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Diletta VALENTINI, *Responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la Sindrome di Down presso l'UOC Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Maura MANCA, *Presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza, e docente di « Psicologia del rischio in età evolutiva » presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli studi de L'Aquila*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Vittoria D'INCECCO (PD), Giuseppe ROMANINI (PD), Giorgio ZANIN (PD) e Francesco PRINA (PD).

Diletta VALENTINI, *Responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la Sindrome di Down presso l'UOC Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma*, consegna una scheda riassuntiva concernente l'ipovisione in età pediatrica, redatta dal

dottor Riccardo Maggi, Responsabile del Centro di riabilitazione visiva dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Diletta VALENTINI, *Responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la Sindrome di Down presso l'UOC Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma*, e Maura MANCA, *Presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza, e docente di « Psicologia del rischio in età evolutiva » presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli studi de L'Aquila*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore di AGEA, Gabriele Papa Pagliardini, e dei dirigenti di AGEA Maurizio Salvi e Renzo Lolli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
Comunicazioni del presidente	119

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.50.

Audizione del Direttore di AGEA, Gabriele Papa Pagliardini, e dei dirigenti di AGEA Maurizio Salvi e Renzo Lolli.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore di AGEA, Gabriele Papa Pagliardini, e dei dirigenti di AGEA, Maurizio Salvi e Renzo Lolli, che ringrazia della presenza.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 13.25.

Comunicazioni del presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione è stato stabilito che la Commissione effettui un approfondimento sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con ulteriori audizioni e con l'acquisizione della documentazione prodotta dagli enti coinvolti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta di comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	120
Audizione della presidente di Legacoop Abitanti, Rossana Zaccaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono per Legacoop Abitanti la presidente, Rossana Zaccaria, il vicepresidente, Maurizio Castelnovo, il componente dell'ufficio di presidenza Legacoop Abitanti, Fabio Bastianelli, il vicepresidente di Federabitazione, Marco Galante, e il direttore di Federabitazione, Antonio Perruzza.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della presidente di Legacoop Abitanti, Rossana Zaccaria.

(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossana ZACCARIA, *presidente di Legacoop Abitanti*, e Marco GALANTE, *vicepresidente di Federabitazione*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono la deputata Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), e Andrea CAUSIN, *presidente*, che svolgono alcune considerazioni.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.25 alle 13.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Esame emendamenti C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	6
-----------------------------------	---

Variazioni nella composizione della Commissione	6
---	---

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 495, 661, 1093, 1137, 1958, 2409, 2446, 2545, 2562, 3140, 3225, 3276, 3323, 3326, 3552, 3789, 3835, 4100, 4131, 4235 e 4259</i>) .	6
---	---

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 Santerini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
--	---

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	19
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Emendamenti C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
--	----

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	20
--	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	11
-----------------------------------	----

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
--	--

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII, n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	11
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	30
Proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 104.	
Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 105 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	30

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	38
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
ERRATA CORRIGE	41

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Sui lavori della Commissione	42

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti di recupero museale e di esponenti delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia .	44
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	44
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz C. 4102 Sereni (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	46
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato dalla Commissione</i>)	47

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**COMITATO DEI NOVE:**

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A	48
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	55
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso Genoese e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Sui lavori della Commissione	58

X Attività produttive, commercio e turismo**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, sullo stato di attuazione del piano industriale 2016-2020	59
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	62

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia	67
--	----

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	68
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	75
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	77

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11354 Oliverio: Conseguenze della nube tossica che ha colpito la via Pontina sugli agricoltori della zona	79
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-11355 Mucci: Semplificazione delle procedure di richiesta dei contributi e di stipula delle assicurazioni da parte delle aziende agricole	79
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-11356 Massimiliano Bernini: Costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un'adeguata struttura organizzativa in materia di coordinamento forestale nazionale	79
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-11353 Zaccagnini: Conseguenze del rogo di Pomezia a danno dei produttori e degli allevatori della zona	79
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura (<i>Deliberazione</i>)	81
ALLEGATO 5 (<i>Programma dell'indagine</i>)	87

RISOLUZIONI:

7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del riso.	
7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del riso (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	81

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	90
DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	90
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo C. 338 Catanoso e abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento</i>)	97
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice</i>)	98

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	111

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti di R.ete. Imprese Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) dottor Alberto Manenti	114
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
Audizione del sindaco di Castelnovo ne' Monti, Enrico Bini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	115
Comunicazioni del Presidente	115

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di Diletta Valentini, Responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la Sindrome di Down presso l'UOC Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e di Maura Manca, Presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza, e docente di « Psicologia del rischio in età evolutiva » presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli studi de L'Aquila (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	116
Sulla pubblicità dei lavori	116

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**COMMISSIONE PLENARIA****AUDIZIONI:**

Audizione del Direttore di AGEA, Gabriele Papa Pagliardini, e dei dirigenti di AGEA Maurizio Salvi e Renzo Lolli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
Comunicazioni del presidente	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
Sulla pubblicità dei lavori	120
Audizione della presidente di Legacoop Abitanti, Rossana Zaccaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Martedì 16 maggio 2017. – Presidenza del presidente Lodovico SONEGO.

La seduta comincia alle 13.05.

Comunicazioni del Presidente.

In apertura di seduta il presidente SONEGO propone ai membri della delegazione alcune iniziative di preparazione del prossimo Summit sui Balcani che avrà luogo a Trieste il prossimo 12 luglio nel quadro del Processo di Berlino. I fatti più recenti lasciano pensare che l'unica via per conseguire la stabilità della regione consista nel rilancio del processo di integrazione nell'Unione Europea. La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare InCE, a questo riguardo, potrebbe inviare al ministro degli Affari esteri una lettera, in cui si esprime il pieno sostegno all'integrazione dei Balcani occidentali nel sistema europeo, chiedendo che il prossimo Vertice di Trieste rappresenti un punto di svolta importante in questo percorso. Successivamente si potrebbe pen-

sare di condividere i contenuti di questa lettera con la delegazione InCE austriaca, in modo da mettere insieme in questa iniziativa i due principali paesi di questa organizzazione internazionale.

Informa, infine, che in vista dello stesso Vertice di Trieste del 12 luglio prossimo la delegazione potrebbe effettuare una missione presso il Segretariato InCE per discutere più direttamente i singoli temi all'ordine del giorno.

Prendono quindi brevemente la parola il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), e gli onorevoli BLAŽINA (PD) e MARAN (PD) esprimendo condivisione rispetto alle proposte del presidente Sonego.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 13.35.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC008380